




Vittoria

Assicurazioni



Modello di organizzazione e gestione


Decreto Legislativo
n. 231 del 8 giugno 2001

Testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione
del 12 novembre 2004 e successivamente modificato
Edizione del 10 novembre 2011




Indice

	Definizioni	4
1	Decreto Legislativo n. 231/2001	
	■ 1.1 Contenuto del decreto e normativa di riferimento	6
	■ 1.2 Presupposto per l'esclusione della responsabilità della società	9
	■ 1.3 Linee guida dell'ANIA	10
2	Il modello di Vittoria Assicurazioni	
	■ 2.1 Aree di gestione aziendale e struttura organizzativa	13
	■ 2.2 Scopo, funzione e composizione del modello	13
	■ 2.3 Costruzione ed evoluzione del modello	14
	■ 2.4 Elementi fondamentali del modello	15
	■ 2.5 Procedura di adozione del modello e validità	17
3	Attività sensibili di Vittoria Assicurazioni	18
4	Organismo di Vigilanza (OdV)	
	■ 4.1 Istituzione dell'OdV	20
	■ 4.2 Nomina e composizione dell'OdV	20
	■ 4.3 Durata in carica, sostituzione e revoca dei membri dell'OdV	21
	■ 4.4 Obblighi di riservatezza delle informazioni	22
	■ 4.5 Funzioni e poteri	22
	■ 4.6 Obblighi di informazione	25
	■ 4.7 Riunione dell'OdV	26
	■ 4.8 Decisioni dell'OdV	27
5	Informazione e diffusione del modello	
	■ 5.1 Informazione ai Dipendenti	28
	■ 5.2 Informazione agli Agenti	29
	■ 5.3 Informazione alle Società del Gruppo	29
	■ 5.4 Informazione a Collaboratori esterni	29
6	Sistema sanzionatorio	
	■ 6.1 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti	30
	■ 6.2 Sistema sanzionatorio dei Dirigenti	31
	■ 6.3 Sistema sanzionatorio degli Agenti	31
	■ 6.4 Provvedimenti relativi agli Amministratori	32
	■ 6.5 Provvedimenti relativi ai Sindaci	32
	■ 6.6 Provvedimenti relativi a Collaboratori esterni (Consulenti, Società di Service, Fornitori)	32
	■ 6.7 Provvedimenti relativi all'Organismo di Vigilanza	33
	■ 6.8 Sistema incentivante	33




Indice

7	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	
	■ 7.1 Premessa	34
	■ 7.2 Identificazione dei soggetti definiti Pubblica Amministrazione	34
	■ 7.3 Identificazione dei reati ed esemplificazione	35
	■ 7.4 Sezione I - Aree e processi "sensibili" rispetto ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	39
	■ 7.5 Matrice reati e processi "sensibili"	41
	■ 7.6 Regole generali	42
	■ 7.7 Principi di comportamento e deleghe specifiche	42
	■ 7.8 Procedure particolari	43
	■ 7.9 Controlli dell'Organismo di Vigilanza	46
<hr/>		
8	Reati societari e market abuse	
	■ 8.1 Premessa	47
	■ 8.2 Identificazione dei reati ed esemplificazione	47
	■ 8.3 Sezione II - Aree e processi "sensibili" rispetto ai reati societari e market abuse	53
	■ 8.4 Regole generali	54
	■ 8.5 Principi di comportamento	55
	■ 8.6 Procedure particolari	58
	■ 8.7 Controlli dell'Organismo di Vigilanza	61
<hr/>		
9	Reati contro la personalità dell'individuo	
	■ 9.1 Premessa	62
	■ 9.2 Identificazione dei reati ed esemplificazione	62
	■ 9.3 Sezione III - Aree e processi "sensibili" rispetto ai reati contro la personalità dell'individuo: regole generali e principi di comportamento	64
<hr/>		
10	Reati transnazionali	
	■ 10.1 Premessa	66
	■ 10.2 Identificazione dei reati ed esemplificazione	66
	■ 10.3 Sezione IV - Aree e processi "sensibili" rispetto ai reati transnazionali: regole generali e principi di comportamento	68
<hr/>		



Indice

11	Reati di ricettazione e riciclaggio di denaro	
■	11.1 Premessa	70
■	11.2 Identificazione dei reati ed esemplificazione	70
■	11.3 Sezione V - Aree e processi “sensibili” rispetto ai delitti di ricettazione e riciclaggio di danaro	71
■	11.4 Regole generali e principi di comportamento	72
■	11.5 Procedure particolari	73
■	11.6 Controlli dell’Organismo di Vigilanza	74
<hr/>		
12	Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	
■	12.1 Premessa	75
■	12.2 Identificazione dei reati ed esemplificazioni	76
■	12.3 Sezione VI - Aree e processi “sensibili” rispetto ai reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	76
■	12.4 Regole generali e principi di comportamento	76
■	12.5 Procedure particolari	78
■	12.6 Controlli dell’Organismo di Vigilanza	79
<hr/>		
13	Reati introdotti da normative diverse nel corso del 2009	
■	13.1 Premessa	80
■	13.2 Identificazione dei reati ed esemplificazione	80
■	13.3 Sezione VII: Aree e processi “sensibili” rispetto ai delitti 2009: regole generali e principi di comportamento	84
<hr/>		
14	Delitti informatici	
■	14.1 Premessa	85
■	14.2 Identificazione dei reati ed esemplificazione	85
<hr/>		
15	Reati ambientali	
■	15.1 Premessa	90
■	15.2 Identificazione dei reati ed esemplificazione	90
■	15.3 Sezione VIII: Aree e processi “sensibili” rispetto ai reati ambientali: regole generali e principi di comportamento	100
<hr/>		



Definizioni

Agenti

I soggetti, sia persone fisiche che persone giuridiche, a cui Vittoria Assicurazioni ha contrattualmente conferito l'incarico di Agente di assicurazione.

ANA

L'Accordo Nazionale Agenti attualmente in vigore e applicato da Vittoria Assicurazioni.

Attività Sensibili o rilevanti

Le attività di Vittoria Assicurazioni nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei reati.

CCNL

I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati da ANIA e dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per il Personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione e i dirigenti delle stesse imprese, oltre che al Contratto Integrativo Aziendale, attualmente in vigore e applicati da Vittoria Assicurazioni.

Consulenti

I soggetti che agiscono in nome e / o per conto di Vittoria Assicurazioni in forza di un rapporto contrattuale di collaborazione o di un mandato diverso dal contratto di Agenzia.

Dipendenti


I soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Vittoria Assicurazioni, ivi compresi i dirigenti.

D.Lgs. 231/2001

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Linee guida ANIA

Le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo per il settore assicurativo ex articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001, adottate dalla Giunta Esecutiva ANIA in data 26 novembre 2002, consegnate al Ministero della Giustizia in data 3 dicembre 2002 (senza alcuna osservazione da parte di quest'ultimo) inviate alle imprese associate nella versione datata 4 febbraio 2003 con circolare ANIA del 14 febbraio 2003 e successive modifiche.



Definizioni

Modello

Il modello di organizzazione gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza o OdV

L'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello nonché al relativo aggiornamento.

Organi sociali

Sia il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Vittoria Assicurazioni sia i suoi membri.

Pubblica Amministrazione (P.A.)

Per Pubblica Amministrazione si intendono tutti gli enti pubblici, territoriali e non, i membri e gli organi interni degli enti, compresi i pubblici funzionari.

Reati

Le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.

Vittoria Assicurazioni o Vittoria o la Società o la Compagnia

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, Ignazio Gardella n. 2.



Decreto Legislativo n. 231/2001

1.1 Contenuto del decreto e normativa di riferimento

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 che reca le disposizioni normative concernenti la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica".

L'articolo 5, 1° comma, del Decreto Legislativo (D.Lgs.) 231/2001 sancisce la responsabilità della società qualora determinati reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

1. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio amministratori e direttori generali);
2. da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al precedente punto 1) (ad esempio Dipendenti non dirigenti).

I reati cui si applica la disciplina in esame, contemplati ad oggi, sono:

1. i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001):
 - malversazione a danno dello Stato;
 - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
 - concussione;
 - corruzione per un atto d'ufficio;
 - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
 - corruzione in atti giudiziari;
 - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
 - istigazione alla corruzione;
 - peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
 - truffa;
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
 - frode informatica.



Decreto Legislativo n. 231/2001

2. i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis D.Lgs. 231/2001);
3. alcune fattispecie di cosiddetti reati societari e market abuse (artt. 25 ter e 25 sexies d.lgs. 231/2001):
 - false comunicazioni sociali, anche in danno della società, dei soci e dei creditori;
 - falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione;
 - impedito controllo;
 - formazione fittizia del capitale;
 - indebita restituzione dei conferimenti;
 - illegale ripartizione degli utili o delle riserve;
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
 - operazioni in pregiudizio dei creditori;
 - omessa comunicazione del conflitto di interessi;
 - formazione fittizia del capitale;
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
 - illecita influenza sull'assemblea;
 - aggio;
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
 - abuso di informazioni privilegiate;
 - manipolazione del mercato.
4. i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater d.lgs. 231/2001);
5. i delitti contro la personalità dell'individuo (artt. 25 quinquies e 25 quater.1 d.lgs. 231/2001):
 - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
 - prostituzione minorile;
 - pornografia minorile;
 - detenzione di materiale pornografico;
 - pornografia virtuale;
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
 - tratta di persone;
 - acquisto e alienazione di schiavi;
 - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.



Decreto Legislativo n. 231/2001

- 6.** i delitti richiamati dalla legge 16 marzo 2006 n. 146, che ha ratificato la Convenzione e alcuni protocolli della nazioni Unite in materia di reati transnazionali, cioè reati che vengono commessi in più Stati. Sono presi in considerazione, a condizione che abbiano carattere transnazionale, i seguenti delitti:
- associazione a delinquere di natura semplice o mafiosa;
 - riciclaggio di denaro;
 - traffico di migranti;
 - dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
 - favoreggiamento personale.
- 7.** i delitti di ricettazione e riciclaggio di denaro (art. 25 octies D.Lgs 231/2001);
- ricettazione;
 - riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita.
- 8.** i delitti in violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs 231/2001);
- omicidio colposo;
 - lesioni personali colpose.
- 9.** i delitti di criminalità organizzata (art.2- ter D.Lgs 231/2001);
- associazione per delinquere semplice;
 - associazioni di tipo mafioso anche straniere;
 - scambio elettorale politico- mafioso;
 - sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
- 10.** delitti in violazione delle norme in materia di tutela penale dei diritti di proprietà industriale (art. 25 bis, 25 bis 1 e 25 novies del D.Lgs 231/2001);
- contraffazione, alterazione o uso marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
 - contraffazione, alterazione o uso marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 25 bis, 25 bis 1 e 25 novies del D.Lgs 231/2001);
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;
 - delitti contro l'industria ed il commercio;
 - turbata libertà dell'industria e del commercio;
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza;
 - frodi contro le industrie nazionali;



Decreto Legislativo n. 231/2001

- frode nell'esercizio del commercio;
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
 - contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;
 - delitti in materia di violazione del diritto di autore.
- 11.** induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all' autorità giudiziaria (art. 25- decies D.Lgs 231/2001).
- 12.** delitti informatici (art. 24 bis del D. Lgs. 231/01);
- 13.** i reati ambientali (art.25 undecies del D. Lgs. 231/01).
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
 - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
 - scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
 - scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni;
 - scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite;
 - scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee;
 - scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate;
 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
 - discarica non autorizzata;
 - miscelazione di rifiuti;
 - bonifica dei siti;
 - bonifica dei siti da sostanze pericolose;
 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
 - traffico illecito di rifiuti;
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
 - sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
 - superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria;
 - misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;



Decreto Legislativo n. 231/2001

- inquinamento colposo provocato da navi;
- inquinamento doloso provocato da navi;
- deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi.

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge, se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi, anche la responsabilità "amministrativa" della società.

Va inoltre ricordato che l'art. 23 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso in cui ad un ente sia stata applicata una sanzione o una misura cautelare, se vengono trasgrediti gli obblighi o i divieti collegati alle sanzioni, la persona fisica è punibile e l'ente è passibile sia di una sanzione pecuniaria che di un'ulteriore sanzione interdittiva anche diversa da quella in precedenza erogata.

Va ricordato, infine, che l'art. 266 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private - prevede che non possano essere applicate alle imprese di assicurazione, in via cautelare, le sanzioni interdittive indicate all'art. 9, 2° comma, lett. a) e b), cioè l'interdizione dall'esercizio dell'attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni.

1.2 Presupposto per l'esclusione della responsabilità della società

Il Decreto Legislativo 231/2001 prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato "modelli di organizzazione e gestione" idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

I modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto di quanto indicato nel modello.

Il sistema prevede altresì che:



Decreto Legislativo n. 231/2001

- la società abbia provveduto all'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento;
- l'organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del modello;
- la società abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del modello;
- l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del modello.

Lo stesso D.Lgs 231/2001 afferma che i modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

1.3 Linee guida dell'ANIA

Nella predisposizione del modello, descritto nel presente documento, Vittoria Assicurazioni si è quindi ispirata alla circolare ANIA n. 46 del 14 febbraio 2003, "linee guida" in materia di responsabilità amministrativa per le imprese del settore assicurativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche.

I punti fondamentali che le linee guida individuano per la costruzione dei modelli sono i seguenti:

- individuazione delle aree di rischio, al fine di identificare in quali aree aziendali sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal decreto;
- obblighi di informazione dell'organismo di vigilanza, volti a soddisfare l'attività di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del modello;
- predisposizione di un sistema di controllo ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal decreto attraverso l'adozione di opportuni protocolli. Nella redazione del modello può soccorrere il "sistema di controllo interno", cioè l'insieme ben coordinato di strutture organizzative, attività e regole attuate - su impulso dell'organo decisionale - dal management e dal Personale aziendale, volto a



Decreto Legislativo n. 231/2001

fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti nelle seguenti categorie:

- efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali;
- attendibilità delle informazioni aziendali, sia verso terzi sia all'interno;
- conformità alle leggi, regolamenti, norme e politiche interne.

In particolare, le principali componenti del sistema di controllo interno possono essere indicate nei seguenti strumenti:

- codici di comportamento;
- sistema organizzativo, procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e di gestione;
- comunicazione al Personale;
- formazione del Personale;
- meccanismi disciplinari.

Le componenti del sistema di controllo interno devono quindi rispettare i seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (la funzione che dispone l'operazione è diversa dalla funzione che verifica la stessa);
- documentazione dei controlli previsti;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di violazione delle regole e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, quali autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità di azione.

Nell'ambito dei gruppi assicurativi, rimangono validi i principi dell'autonomia e delle responsabilità proprie di ogni società. Conseguentemente ciascuna di esse sarà tenuta ad adottare un proprio modello e ad individuare un proprio organismo di vigilanza. E' possibile tuttavia che, all'interno del gruppo, vengano adottate forme di comportamento univoche, pur nel rispetto delle peculiarità connesse ai diversi settori merceologici di appartenenza delle singole società.

La capogruppo può, pertanto, predisporre delle linee guida nella materia di cui al

Il modello di Vittoria Assicurazioni

2.1 Aree di gestione aziendale e struttura organizzativa

Vittoria Assicurazioni è una compagnia che opera nel settore assicurativo (danni e vita). Per l'esercizio delle sue attività Vittoria Assicurazioni si avvale di diversi canali di distribuzione fra i quali il principale è rappresentato dalla propria rete di Agenzie e Sub-Agenzie, dislocate su tutto il territorio nazionale.


Per un dettaglio in merito alla struttura aziendale di Vittoria Assicurazioni si rimanda all'organigramma aziendale, attualmente pubblicato sulla Extranet aziendale, nel quale sono specificate tutte le funzioni aziendali in cui è articolata la struttura.

2.2 Scopo, funzione e composizione del modello

Scopo del modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle attività sensibili e, ove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

Il modello di organizzazione e gestione è composto da:

- la descrizione dei reati compresi nell'ambito della Legge 231/2001, in relazione alla realtà lavorativa di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- l'elenco dei processi e degli eventi rientranti nella casistica prevista dalla Legge 231/2001 e considerati rilevanti per Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- l'indicazione delle procedure organizzative specifiche e degli elementi di controllo identificati al fine di prevenire o limitare le situazioni a rischio di reato connesse a tali eventi e processi;
- la descrizione delle attività dell'Organismo di Vigilanza, identificato da Vittoria Assicurazioni per garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari; al riguardo si evidenzia che il settore assicurativo è soggetto a specifica e capillare vigilanza da parte di ISVAP, per cui già l'attenta applicazione della normativa settoriale è un primo strumento di salvaguardia;
- il sistema sanzionatorio previsto per la violazione delle regole e delle procedure previste dal modello;
- le modalità di informazione e formazione rispetto ai contenuti del modello.



Il modello di Vittoria Assicurazioni


I principi contenuti nel presente modello devono condurre a determinare nel potenziale autore del reato la consapevolezza di commettere un illecito, la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di Vittoria Assicurazioni anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; inoltre, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, devono consentire a Vittoria Assicurazioni di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del reato stesso.

2.3 Costruzione ed evoluzione del modello

A seguito dell'emanazione del D. Lgs. 231/2001 ed ispirandosi alle linee guida ANIA, Vittoria Assicurazioni ha dato inizio ad una serie di attività al fine di predisporre il modello previsto dal decreto stesso.

Le attività svolte sono le seguenti:

- 1. Mappatura dei rischi ed identificazione delle attività sensibili:** è stata effettuata una approfondita indagine della complessiva organizzazione della Società, analizzando la documentazione disponibile ed effettuando una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale, al fine di individuare le attività potenzialmente in grado di ingenerare rischi in ordine all'eventuale commissione dei reati o illeciti considerati dal decreto 231/2001. Per ciascuna attività sensibile individuata sono state verificate le modalità di gestione approntate dalla Società e il sistema di controllo in essere.
- 2. Individuazione degli interventi di miglioramento e predisposizione del modello:** sulla base della situazione rilevata e degli scopi del D.Lgs. 231/2001, si sono individuate le possibili azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e i requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello di organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Si è quindi proceduto con la definizione di un elenco degli interventi e con la parallela stesura del modello previsto dal decreto.



Il modello di Vittoria Assicurazioni

2.4 Elementi fondamentali del modello

Nella redazione del presente modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo interno esistenti e già operanti in azienda, in quanto strumenti di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle attività sensibili, nonché del sistema delle deleghe e delle responsabilità in vigore.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali anche in relazione ai reati da prevenire, Vittoria Assicurazioni ha identificato:


1. i principi di Corporate Governance a cui Vittoria Assicurazioni si ispira, contenuti nel documento intitolato "Relazione annuale sulla Corporate Governance", che illustra compiutamente il modello di Corporate Governance adottato dalla Società e descrive adeguatamente le modalità di realizzazione, dando informazione sull'attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate nei mercati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A., a cui Vittoria Assicurazioni ha aderito con delibera del CdA del 28 marzo 2000;
2. il codice etico approvato con delibera del CdA del 12 novembre 2004;
3. i principi generali del Sistema di Controllo Interno consegnati al CdA del 12 maggio 2004;
4. le linee guida per le operazioni significative e con Parti Correlate contenute nell'allegato del verbale del Consiglio di Amministrazione del 8 settembre 2005;
5. le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società ed il sistema di controllo di gestione.

Le procedure aziendali descrivono in sintesi i processi operativi, le principali correlazioni con altri processi, i rapporti interfunzionali e le responsabilità delle funzioni coinvolte.

L'emissione e la distribuzione delle procedure in Vittoria Assicurazioni S.p.A è regolata dalle disposizioni contenute nella procedura "Emissione processi, procedure, istruzioni operative, note interne e comunicazioni".

In particolare, le procedure aziendali:

- vengono elaborate e formalizzate dalla funzione Organizzazione;
- sono approvate dalle Funzioni coinvolte;
- sono distribuite a mezzo posta elettronica a tutti i Responsabili di Funzione;




Il modello di Vittoria Assicurazioni

- vengono messe a disposizione di tutto il Personale sulla Extranet Aziendale;
- 6.** la procedura relativa alle operazioni effettuate sui titoli dell'emittente da soggetti rilevanti adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2006;
- 7.** le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting della Società;
- 8.** il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL e ANA;
- 9.** in generale, la normativa italiana applicabile e, in particolare, le leggi relative alle società assicurative e alle società quotate in Borsa.

Inoltre, i principi fondamentali, a cui il modello si ispira, oltre a quanto sopra riportato, sono:

- le linee guida dell'ANIA, in base alle quali è stata effettuata l'identificazione delle attività sensibili di Vittoria Assicurazioni;
- i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001, quali:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV), interno alla struttura aziendale della Società, del compito di attuare efficacemente il modello, anche tramite il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto a ricevere informazioni sulle attività sensibili;
 - l'attività di verifica del funzionamento del modello con eventuale successivo aggiornamento;
 - la sensibilizzazione e la diffusione all'interno dell'azienda delle regole e delle procedure stabilite.
- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno, quali:
 - la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruenza di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio di separazione delle funzioni;
 - l'assegnazione di poteri di autorizzazione coerenti con le responsabilità in essere;
 - la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.



Il modello di Vittoria Assicurazioni

2.5 Procedura di adozione del modello e validità

Vittoria Assicurazioni, pur essendo la predisposizione del modello di organizzazione e gestione facoltativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ha deciso di dotarsi dello stesso e di procedere con l'adozione da parte del proprio Consiglio di Amministrazione nonché di procedere con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza.

Si evidenzia che il modello di organizzazione e gestione presentato nel documento ha validità per Vittoria Assicurazioni, dati i principi di autonomia e di responsabilità di ogni altra Impresa del Gruppo.

Di conseguenza ogni Impresa del Gruppo dovrà dotarsi di un proprio modello e di un proprio Organismo di Vigilanza.

In quest'ottica il presente modello deve essere interpretato come indicazione di linee guida che le controllate sono tenute ad osservare sin dove possibile, per adottare forme di comportamento sostanzialmente univoche fatte salve le specificità legate ai diversi settori di appartenenza.

Il modello di Vittoria Assicurazioni viene quindi reso disponibile a tutte le Società del Gruppo (cfr paragrafo 5.3 Informazione alle Società del Gruppo).

Essendo il modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente", in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma I, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, le successive modifiche di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni. A tal fine sono da intendersi come sostanziali quelle modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicano un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e nel sistema sanzionatorio. Per le altre modifiche diverse da quelle sostanziali, il CdA delega l'Amministratore Delegato. Tali modifiche verranno comunicate annualmente al CdA e da questo approvate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.

Attività sensibili di Vittoria Assicurazioni

L'analisi della realtà aziendale effettuata, descritta nel paragrafo 2.3 Costruzione ed evoluzione del modello, al fine di definire le aree di rischio rilevanti per Vittoria Assicurazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ha portato ad identificare le seguenti aree e processi "sensibili", articolate in sei sezioni omogenee per contenuti:

Sezione I - Aree e processi sensibili rispetto ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

1. rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
2. gestione e liquidazione di sinistri e prestazioni;
3. acquisti di beni o servizi e consulenze;
4. sponsorizzazioni di eventi;
5. selezione e assunzione del Personale;
6. ottenimento e utilizzo di contributi / finanziamenti erogati da enti locali, UE, ...;
7. erogazione somme di danaro ad Agenzie;
8. collegamenti telematici o trasmissione di dati a enti pubblici / P.A. / Autorità di Vigilanza;
9. rapporti con enti pubblici e Autorità di Vigilanza;
10. gestione dei procedimenti giudiziari.

Sezione II - Aree e processi sensibili rispetto ai reati societari e market abuse;

1. redazione del bilancio;
2. redazione dei prospetti informativi;
3. comunicazioni esterne;
4. gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza;
5. operazioni sul capitale.

Sezione III - Aree e processi sensibili rispetto ai reati contro la personalità dell'individuo.

Sezione IV - Aree e processi sensibili rispetto ai reati transnazionali.

Sezione V - Aree e processi sensibili rispetto ai reati di ricettazione e riciclaggio di danaro;

1. assunzione e gestione dei contratti rami vita;
2. gestione e liquidazione di sinistri, prestazioni, riscatti e scadenze dei rami vita.



Attività sensibili di Vittoria Assicurazioni

Sezione VI - Aree e processi sensibili rispetto ai reati commessi in violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

1. gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
2. gestione degli appalti;
3. gestione delle emergenze e primo soccorso.

Sezione VII - Aree e processi sensibili rispetto ai reati di criminalità organizzata ed induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

1. gestione dei procedimenti giudiziari.

Sezione VIII – Aree e processi sensibili rispetto ai reati ambientali;

1. gestione dei rifiuti aziendali.

Si sottolinea che non sono stati considerati rilevanti per Vittoria Assicurazioni, in quanto solo astrattamente ipotizzabili, e quindi sono stati tralasciati i reati di falso nummario, i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e i reati relativi alla tutela penale dei diritti di proprietà industriale.

Organismo di Vigilanza (OdV)

4.1 Istituzione dell'OdV

È istituito, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.6 del D.Lgs n. 231/2001, presso Vittoria Assicurazioni S.p.A., un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo (OdV) in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di organizzazione e gestione (Modello) adottato dalla Società al fine di prevenire gli illeciti penali considerati dalla summenzionata normativa.

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'OdV deve uniformarsi a principi di autonomia ed indipendenza. A tal fine, l'OdV:

- risponde solo al Consiglio di Amministrazione;
- ha un collegamento diretto con il vertice aziendale, con il Collegio Sindacale e, sia direttamente che per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, con lo stesso Consiglio di Amministrazione.

L'OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Da tale caratterizzazione discende:

- l'insindacabilità delle scelte dell'Organismo di Vigilanza da parte delle istituzioni dell'ente stesso, pena il venire meno del requisito essenziale dell'autonomia medesima;
- la posizione di indipendenza dei membri che compongono tale Organismo di Vigilanza, posizione da riservare a soggetti di assoluta affidabilità in ragione della professionalità dimostrata e delle capacità personali loro riconosciute;
- l'appartenenza dell'organismo alla struttura dell'ente, dati la specificità e il cumulo dei compiti attribuitigli.

4.2 Nomina e composizione dell'OdV

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni; il compenso dei membri dell'OdV è fissato dal Consiglio di Amministrazione.

L'OdV è un organismo collegiale, composto da tre a cinque membri.

L'OdV nomina al suo interno il Presidente ed un Segretario.

I membri dell'OdV vengono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti delle materie legali e nelle procedure di controllo e devono essere in possesso dei requisiti



Organismo di Vigilanza (OdV)

di onorabilità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Inoltre, non devono avere riportato sentenze di condanna o di patteggiamento - anche non definitive - per i reati di cui al D.lgs. 231/2001 o per altri gravi reati che incidano comunque sulla loro onorabilità.

Onde garantire l'autonomia, l'indipendenza l'effettività e la continuità di azione dell'OdV, devono essere scelti membri sia esterni che interni con specifiche competenze in materia.

I membri dell'OdV non devono avere vincoli di parentela con gli Amministratori e con l'Alta Direzione e non possono essere legati alla Società da interessi economici rilevanti (es. partecipazioni azionarie rilevanti); essi devono, inoltre, essere liberi da qualsiasi situazione che possa generare in concreto un conflitto di interesse.

4.3 Durata in carica, sostituzione e revoca dei membri dell'OdV

I componenti dell'OdV restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

I membri dell'OdV non possono essere revocati se non dal Consiglio di Amministrazione e solo per giusta causa sentito il Collegio Sindacale.

I membri dell'OdV decadono in caso di perdita dei requisiti di onorabilità e indipendenza. I membri dell'OdV devono comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli altri componenti l'eventuale perdita di tali requisiti.

Nel caso in cui intervenga una delle seguenti circostanze: rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, o decadenza di un membro dell'OdV, il Presidente dovrà darne tempestivamente comunicazione al Consiglio di Amministrazione affinché provveda a deliberare la nomina del relativo sostituto.

Nel caso in cui intervenga una delle seguenti circostanze: rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, a questi subentra il membro più anziano, che rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.

È facoltà dei componenti dell'OdV rinunciare in qualsiasi momento all'incarico. In tal caso, essi devono darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione per iscritto motivando le ragioni che hanno determinato la rinuncia. In caso di rinuncia da parte di tutti i membri dell'OdV, la rinuncia non avrà effetto sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

Negli altri casi, la rinuncia avrà effetto immediato.



Organismo di Vigilanza (OdV)

4.4 Obblighi di riservatezza delle informazioni

I componenti dell'OdV devono assicurare la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso nell'esercizio delle loro funzioni – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi - e devono astenersi dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dal D.lgs. 231/2001. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia.

4.5 Funzioni e poteri

- L'OdV ha il compito di svolgere, con autonomi poteri di iniziativa e controllo, le seguenti attività:
 1. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività potenzialmente interessate dai reati previsti dal D.Lgs 231/2001;
 2. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
 3. ai fini del rispetto della normativa 231/2001, verificare periodicamente il sistema delle deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutti i documenti interni aziendali di conferimento delle deleghe, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano anomalie;
 4. vigilare che siano svolti adeguati programmi di formazione per il Personale e che siano forniti allo stesso la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
 5. vigilare che siano svolti adeguati programmi di formazione per i canali di distribuzione e che siano forniti agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
 6. vigilare sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti, degli agenti e dei collaboratori esterni;
 7. vigilare sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello in relazione alla



Organismo di Vigilanza (OdV)

struttura aziendale ed all'effettiva capacità di prevenire i reati e che la società sia dotata di un idoneo ed effettivo sistema disciplinare così come definito dal modello;

- 8.** segnalare la necessità di promuovere eventuali procedimenti disciplinari in caso di violazione del modello;
 - 9.** vigilare sull'opportunità di aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative sollecitando a tal fine gli organi competenti;
 - 10.** predisporre semestralmente un rapporto scritto per il Comitato per il Controllo Interno e per il Collegio Sindacale sull'attività svolta nel periodo di riferimento, sui controlli effettuati e sull'esito degli stessi;
 - 11.** predisporre annualmente una relazione per il Consiglio di Amministrazione, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili alla commissione dei reati; in tale relazione l'OdV, predispone altresì un piano annuale delle attività previste nell'anno successivo;
 - 12.** al fine di riferire in merito al funzionamento del Modello o a specifiche situazioni, l'Organismo potrà chiedere agli organi competenti di valutare l'opportunità di convocare formalmente il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale;
 - 13.** monitorare le operazioni potenzialmente sensibili e predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione e raccolta di notizie rilevanti per il D.Lgs. 231/2001;
 - 14.** vigilare sul continuo aggiornamento delle informazioni, relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello, contenute nel sito istituzionale Internet e nell'Extranet della Compagnia.
- L'articolo 52 del D. Lgs. 231/2007, ha posto in capo all'OdV, al Collegio Sindacale, al Consiglio di Sorveglianza e al Comitato di Controllo di Gestione, degli obblighi di comunicazione.
- In particolare, l'OdV ha il compito di:
- 15.** segnalare senza ritardo alle autorità di vigilanza del settore tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate in materia di



Organismo di Vigilanza (OdV)

antiriciclaggio;

- 16.** comunicare senza ritardo al legale rappresentante o al soggetto delegato le infrazioni alle disposizioni dell'art. 41 del decreto (relative alle operazioni sospette) di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti;
- 17.** segnalare entro 30 giorni, al Ministero delle Finanze le infrazioni di cui abbiano notizia agli articoli 49 e 50 del decreto (riguardanti i divieti relativi all'uso del contante e dei libretti di risparmio anonimi);
- 18.** segnalare, entro 30 giorni, all'UIF le infrazioni, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, relative agli obblighi di registrazione delle informazioni acquisite per assolvere all'obbligo di adeguata verifica della clientela, previsti dall'art. 36 del decreto.
In caso di violazione di questi obblighi di comunicazione, la sanzione prevista è la reclusione fino a 1 anno e il pagamento di una multa da 100 a 1000 euro (Art. 55 del D.Lgs. 231/2007).

■ Per lo svolgimento degli adempimenti elencati ai punti precedenti, all'OdV sono attribuiti i poteri seguenti:

- 1.** avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni al fine di garantire continuità di azione:
 - della funzione Revisione Interna nello svolgimento dei compiti operativi di vigilanza e controllo richiesti dall'OdV che, a sua volta, può fare ricorso a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
 - se necessario, del supporto di altre funzioni aziendali;
- 2.** avere accesso ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- 3.** richiedere che qualsiasi dipendente della Società fornisca tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali (in caso di mancata collaborazione l'OdV deve riferire all'Amministratore Delegato);
- 4.** disporre di autonoma capacità di spesa, commisurata con i compiti da svolgere nei limiti fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione;



Organismo di Vigilanza (OdV)

tale capacità potrà essere esercitata ogniqualvolta ve ne sia la necessità anche per avvalersi di servizi o di professionisti esterni al fine di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento, nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001;

5. istituire un indirizzo di posta elettronica accessibile ai soli membri dell'OdV, a cui fare confluire eventuali segnalazioni all'OdV da parte di tutti coloro che vengano a conoscenza di commissioni di reati o fatti e/o comportamenti non conformi al D.Lgs. 231/2001;

- Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'OdV, quest'ultimo può delegare uno o più specifici adempimenti ai singoli membri dell'OdV. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'OdV a singoli membri dello stesso, la responsabilità derivante da tali attività ricade sull'OdV nel suo complesso.

4.6 Obblighi di informazione

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, degli Agenti, dei Consulenti, dei Fornitori o di altri Collaboratori in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità amministrativa di Vittoria ai sensi del D.Lgs 231/2001.

Le segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza possono riguardare tanto violazioni, o presunte violazioni, quanto fatti, ordinari e straordinari, rilevanti ai fini dell'attuazione e dell'efficacia del Modello.

Le segnalazioni relative agli obblighi di informativa in merito ad atti ufficiali devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, a cura della funzione Personale, e in particolare devono essere segnalate:

- la pendenza di un procedimento penale a carico dei dipendenti e le segnalazioni o le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 che possa coinvolgere la Società;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs.



Organismo di Vigilanza (OdV)

231/2001;

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate, in relazione a fattispecie previste dal D.Lgs. 231/2001, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Devono essere segnalate in forma scritta all'Organismo di Vigilanza, tutte le violazioni o sospette violazioni delle regole previste dal Modello. Tale obbligo grava su tutti i soggetti (amministratori, dipendenti, collaboratori, ecc.) che, nello svolgimento della loro attività, vengano a conoscenza delle suddette violazioni.

Le segnalazioni possono pervenire all'Organismo di Vigilanza sia in forma cartacea, sia in forma elettronica; a tal proposito, l'indirizzo di posta elettronica di riferimento dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere divulgato a tutti i dirigenti, dipendenti, collaboratori e consulenti della società.

L'Organismo di Vigilanza dovrà valutare con tempestività le segnalazioni ricevute (anche avvalendosi della Revisione Interna).

L'Organismo di Vigilanza si rende garante della riservatezza dell'identità dei soggetti segnalanti allo scopo di tutelare gli stessi da eventuali ritorsioni o discriminazioni di qualsiasi genere o natura, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

4.7 Riunione dell'OdV

L'OdV si riunisce per lo meno con cadenza trimestrale. E' inoltre convocato dal Presidente ogniqualvolta il medesimo ne ravvisi la necessità, nel luogo fissato, a mezzo di apposito avviso trasmesso a tutti i componenti.

Le riunioni dell'OdV sono valide solo con la presenza della maggioranza dei membri in carica. E' ammessa la partecipazione in audio o in video conferenza.

Il segretario dell'OdV redige i verbali delle riunioni che vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e riportati su apposito libro.

Ogni informazione, segnalazione, report, delineato nei paragrafi precedenti, deve essere custodito per un periodo di 10 anni in apposito data base (informatico e cartaceo) gestito dall'Organismo di Vigilanza, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

Per un miglior coordinamento delle attività di vigilanza e per un più efficace scambio di informazioni, alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere invitati anche



Organismo di Vigilanza (OdV)

l'Amministratore Delegato, i componenti dell'Alta Direzione, i componenti del Collegio Sindacale ed eventuali consulenti esterni.

4.8 Decisioni dell'OdV

L'OdV adotta le proprie decisioni a maggioranza. In caso di parità prevale la decisione del Presidente o, in difetto, del componente più anziano. E' fatto obbligo a ciascun membro dell'OdV di astenersi nel caso in cui si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera.

Informazione e diffusione del modello

Vittoria Assicurazioni:

- garantisce una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta contenute nel modello organizzativo, rappresentato nel documento in oggetto, sia nei confronti dei Dipendenti che degli Agenti, già presenti in azienda o di futuro inserimento;
- ha provveduto a portare a conoscenza di tutti i Dipendenti dell'azienda e di chiunque collabori o interagisca con essa (Consulenti, Rete Agenziale, ecc.) il codice etico adottato dalla stessa ed approvato con delibera del CdA del 12 novembre 2004;
- comunica le procedure organizzative e i processi della Società a tutto il Personale dipendente tramite la pubblicazione sulla Extranet aziendale.

L'adozione del presente modello è comunicata a tutti i soggetti portatori di interesse, al momento della sua adozione, tramite pubblicazione sul sito internet della Società.

5.1 Informazione ai Dipendenti

Il livello di formazione e informazione è attuato con le modalità più opportune in relazione ai soggetti destinatari e con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato dall'Organo di Vigilanza in collaborazione con il responsabile della Direzione del Personale e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del modello (cfr paragrafo 4.5 Funzioni e poteri).

Ai Dipendenti già presenti o di futuro inserimento viene resa disponibile sulla Extranet aziendale copia del modello stesso e viene loro richiesto di rilasciare una dichiarazione che ne attesti l'effettiva conoscenza.

L'Organo di Vigilanza si impegna anche a definire programmi di formazione specifici ogniqualvolta vengano apportate modifiche rilevanti al modello organizzativo e di gestione.



5

Informazione e diffusione del modello

5.2 Informazione agli Agenti

Il livello di formazione e informazione è attuato con le modalità più opportune in relazione ai soggetti destinatari e con il grado di approfondimento necessario in relazione al livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato dall'Organo di Vigilanza in collaborazione con il responsabile della Direzione Commerciale (cfr paragrafo 4.5 Funzioni e poteri).

A completamento ed integrazione del contratto d'Agenzia, si è ritenuto opportuno comunicare a tutti gli Agenti, tramite l'allegato n.7 al contratto anzidetto, l'esistenza del Modello Organizzativo e del Codice Etico, invitando questi ultimi all'attenta lettura ed alla diffusione a tutti i collaboratori di Agenzia.

A tal fine, è stato segnalato il sito Internet di Vittoria Assicurazioni, su cui è reso disponibile il Modello di Organizzazione e Gestione.

L'Organo di Vigilanza si impegna anche a definire programmi di formazione specifici ogni qualvolta vengano apportate modifiche rilevanti al modello organizzativo e di gestione.

5.3 Informazione alle Società del Gruppo

Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 2.5 "Procedura di adozione del modello e validità", le Società del Gruppo vengono informate del contenuto del modello e dell'obiettivo di Vittoria Assicurazioni che il comportamento di tutte le Società del Gruppo sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001. A tal fine l'adozione del presente modello viene loro comunicata al momento dell'adozione stessa ed il modello sarà disponibile accedendo al sito internet istituzionale di Vittoria Assicurazioni.

5.4 Informazione a Collaboratori esterni

Per gli altri soggetti che collaborano a vario titolo con la Società, si prevedono specifiche clausole, da inserire nei rapporti contrattuali, con le quali i soggetti dichiarano di conoscere ed accettare i principi o il modello, a seconda dei casi.



Sistema sanzionatorio

Il sistema disciplinare identifica le sanzioni previste per le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel modello organizzativo. L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del modello; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Resta salva la facoltà per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possano derivare da comportamenti di Dipendenti, Agenti e Collaboratori esterni in violazione del modello organizzativo.

Il Modello Organizzativo, comprensivo del sistema disciplinare, in ragione della sua valenza applicativa, dovrà essere formalmente dichiarato vincolante per tutti i Dipendenti e reso da loro consultabile sulla extranet aziendale.

6.1 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili al Personale dipendente che non riveste la qualifica di dirigente, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 nr 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato da Vittoria (art. 26, 27, 28, 29 del CCNL del 18 luglio 2003) e precisamente:

- rimprovero verbale;
- biasimo inflitto per iscritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico, nei limiti stabiliti dall'art. 26 CCNL;
- licenziamento, nei casi previsti dalla legge.

Resta fermo che le sanzioni disciplinari per il Personale dipendente terranno conto in sede applicativa del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 C.C., considerandosi, per ciascuna fattispecie, la gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, il grado di colpa, l'eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché l'intenzionalità del comportamento stesso.

Per quanto riguarda la contestazione delle violazioni e l'irrogazione della sanzione, la



Sistema sanzionatorio

competenza è riservata al Responsabile della Direzione del Personale, cui compete anche il monitoraggio del comportamento dei Dipendenti nella specifica prospettiva dell'osservanza del modello.

L'Organismo di Vigilanza vigila sull'effettività del sistema disciplinare adottato.

6.2 Sistema sanzionatorio dei Dirigenti

In caso di violazione del Modello organizzativo da parte di dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti, si adotta quanto previsto dalle norme di legge e/o dal CCNL applicabile ai dirigenti.

Se la violazione del Modello organizzativo fa venire meno il rapporto di fiducia la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.


6.3 Sistema sanzionatorio degli Agenti

L'Accordo Nazionale Agenti 2003 prevede all'art. 12, tra le cause di cessazione del rapporto di agenzia:

- il recesso per giusta causa;
- il recesso dell'impresa con indicazione dei motivi;
- il recesso dell'impresa senza indicazione dei motivi.

Non vengono tuttavia richiamate casistiche specifiche o particolari regole procedurali. Il contratto di Agenzia, all'art. 21 "Scioglimento del contratto", fa espresso richiamo all'art. 12 dell'ANA 2003, specificando alcune limitazioni all'applicazione delle tipologie di recesso previste. Infatti:

- Vittoria Assicurazioni non si avvarrà nei confronti della propria Rete Agenziale del recesso senza indicazione dei motivi, salvo che nei primi due anni di nomina di un nuovo Agente;
- l'impresa si avvarrà nei confronti della propria Rete Agenziale del recesso con indicazione dei motivi solo in caso ricorrano motivi gravi tali da inficiare, al di fuori delle ipotesi di giusta causa, il rapporto fiduciario tra l'impresa e l'Agente, intendendo per 'motivi gravi' tutti gli inadempimenti notevoli che possono influire sulla prosecuzione del rapporto.



Sistema sanzionatorio

Pertanto, nei confronti dell'Agente che si renda responsabile di violazioni delle disposizioni del modello, verrà adottato, a seconda della gravità del comportamento:

- il provvedimento della censura scritta, con richiamo al rigoroso rispetto delle disposizioni del modello;
- il recesso, nei modi e per gli effetti previsti dall'ANA.

Le sanzioni verranno commisurate al livello di autonomia negoziale ed operativa dell'Agente, all'intenzionalità del suo comportamento nonché all'eventuale esistenza di precedenti violazioni del modello commesse dallo stesso Agente.

Per quanto riguarda la contestazione delle violazioni e l'irrogazione della sanzione, previsti dall'ANA e dal contratto di Agenzia, la competenza è riservata al Responsabile dell'Area Commerciale, cui compete anche il monitoraggio del comportamento della Rete Agenziale nella specifica prospettiva dell'osservanza del modello.

6.4 Provvedimenti relativi agli Amministratori

In caso di violazione del modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero CdA i quali prendono gli opportuni provvedimenti.

6.5 Provvedimenti relativi ai Sindaci

In caso di violazione del modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa il Collegio Sindacale e il CdA i quali prendono gli opportuni provvedimenti.

6.6 Provvedimenti relativi a Collaboratori esterni (Consulenti, Società di Service, Fornitori)

Ogni violazione delle regole di cui al presente modello applicabili a collaboratori esterni o ogni commissione dei reati previsti dal modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Le infrazioni potranno comportare la risoluzione, anche senza preavviso, del rapporto contrattuale.



Sistema sanzionatorio

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

6.7 Provvedimenti relativi all'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del Modello Organizzativo da parte di uno o più membri dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazione S.p.A può revocare dall'incarico il o i membri dell'OdV autori dell'infrazione.

6.8 Sistema incentivante

Nell'ambito del sistema organizzativo, occorre prestare attenzione ai sistemi premianti dei dipendenti la cui attività sia rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Tali sistemi sono necessari per orientare le attività del personale operativo e manageriale verso l'efficiente conseguimento degli obiettivi aziendali. Tuttavia, se basati su target di performance palesemente immotivati ed inarrivabili, essi potrebbero costituire un velato incentivo al compimento di alcune delle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001.

A tal proposito, si precisa che il sistema incentivante di Vittoria Assicurazioni, pur essendo orientato ad un incremento della produttività delle risorse umane, persegue detto obiettivo nel pieno rispetto delle regole dettate dal Modello Organizzativo.

In particolare, il sistema incentivante di Vittoria Assicurazioni, che è rivolto esclusivamente ad alcune categorie professionali, attribuisce a queste ultime degli obiettivi che sono:

- ragionevolmente raggiungibili;
- orientati sia al risultato economico dell'impresa che al servizio reso al cliente.

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

7.1 Premessa

Il presente capitolo si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A. Obiettivo del presente capitolo è che i Dipendenti, gli organi sociali di Vittoria Assicurazioni, gli Agenti e, in generale, tutti i Collaboratori esterni adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dallo stesso al fine di prevenire il verificarsi dei reati in esso considerati.

Nello specifico il presente capitolo ha lo scopo di:

- indicare le procedure che tutti i soggetti sopra elencati devono osservare ai fini del rispetto del modello;
- fornire all'OdV gli strumenti esecutivi per esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

7.2 Identificazione dei soggetti definiti Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione si intendono tutti gli enti pubblici, territoriali e non, i membri e gli organi interni degli enti, compresi i pubblici funzionari.

Agli effetti della legge penale viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. L'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato. Non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione dei suddetti enti sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001. In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, Cod. Pen., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale, "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo volgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Ai sensi dell'art. 358 Cod. Pen. sono considerati soggetti incaricati di un pubblico



7 Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

servizio "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

7.3 Identificazione dei reati ed esemplificazione

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate del D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25, complete di esempio di condotte criminose rilevanti.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, a prescindere dal fatto che l'attività programmata si sia effettivamente svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Esempio:

I Dipendenti Vittoria Assicurazioni, cui sia stata affidata la gestione di un finanziamento pubblico, utilizzano i fondi per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato (ad esempio fondi ricevuti per scopi di formazione del Personale dipendente vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla Società).

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengono, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-



7 Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Il reato di cui all'art. 316-ter C.P. potrebbe configurarsi in capo a Vittoria Assicurazioni sotto forma di concorso nel reato, data la presenza nella Società dello specifico "ramo cauzione" nonché della natura pubblicistica del beneficiario. In particolare, eventuali comportamenti scorretti della Società nel rilascio di coperture assicurative o di garanzie fidejussorie necessarie per l'ottenimento di erogazioni pubbliche da parte di propri assicurati o propri garantiti possono integrare gli estremi di un concorso nel reato previsto dal Decreto.

Esempio:

Un Dipendente di Vittoria Assicurazioni rilascia - in violazione della procedura aziendale adottata - una copertura assicurativa o una garanzia fidejussoria necessaria per l'ottenimento di un finanziamento pubblico da parte di un proprio assicurato, pur essendo a conoscenza che il garantito non possiede i requisiti di legge per l'ottenimento dell'erogazione pubblica.

Concussione (art. 317 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001.

Tale forma di reato appare, ragionevolmente, solo astrattamente configurabile in capo a Vittoria Assicurazioni.

Esempio:

Un Dipendente Vittoria Assicurazioni si rende latore di un messaggio concussivo nei confronti di un soggetto terzo.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319-320 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).



Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

L'art. 320 C.P., infine, estende la fattispecie della corruzione del pubblico ufficiale anche all'incaricato di pubblico servizio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Esempio:

si veda quanto successivamente riportato nel paragrafo "Pene per il corruttore".

Istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato rappresenta una "forma anticipata" del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio. Sostanzialmente si tratta della fattispecie descritta al punto precedente (reati di cui agli artt. 318, 319 e 320 C.P.) nella quale però l'offerta non venga accettata dal pubblico funzionario.

Esempio:

si veda quanto successivamente riportato nel paragrafo "Pene per il corruttore".

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Esempio:

Un Dipendente versa denaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dai Codici di Procedura a tutto vantaggio della propria difesa.



7 Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Pene per il corruttore (art. 321 C.P.)

Per tutti i reati di corruzione previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 320 e 322 C.P. è ovviamente sanzionata penalmente anche l'attività del corruttore.

Esempio:

Un Dipendente Vittoria offre ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, che rivesta la qualifica di pubblico impiegato, una somma di denaro allo scopo di ottenere il rilascio di un provvedimento amministrativo necessario all'attività della Società, oppure di ottenere un provvedimento contrario ai doveri di ufficio del funzionario.

In tutti questi casi oltre all'imputazione a carico del pubblico funzionario che, a seconda che quest'ultimo abbia o meno accettato il denaro sarà in base agli articoli 318, 319 e 320 C.P., se la corruzione si è perfezionata, oppure 322 C.P. se il funzionario non ha accettato il denaro, il dirigente verrà imputato di corruzione o tentata corruzione in base rispettivamente agli artt. 321 o 322 C.P., con conseguente ripercussione in capo alla Vittoria stessa.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis C.P.)

Questo articolo non fa altro che estendere ai membri delle Comunità europee (quindi funzionari e agenti dislocati presso la UE, membri della Commissione, diplomatici, etc.) i reati di istigazione alla corruzione e quelli di peculato, concussione e corruzione.

E' certamente un reato configurabile in capo a Vittoria che si concretizza nelle stesse fattispecie sopra descritte, nel quale però il "corrotto" è un "funzionario", nell'accezione più estesa che abbiamo sopra sinteticamente descritto, della UE.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Esempio:

Nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, Vittoria Assicurazioni fornisce alla PA informazioni non veritiere (ad esempio, supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.



7 Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

A titolo esemplificativo, si veda il caso precedente di cui all'art. 640 C.P.: la finalità deve consistere nell'ottenimento di un finanziamento o contributo pubblico.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Tale reato potrebbe, ragionevolmente, solo astrattamente configurarsi in capo a Vittoria Assicurazioni.

Esempio:

Una volta ottenuto un finanziamento, Vittoria Assicurazioni viola il sistema informatico della PA al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

7.4 Sezione I - Aree e processi "sensibili" rispetto ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Rispetto ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sopra descritti, Vittoria Assicurazioni S.p.A ha identificato alcune aree "sensibili" e, nell'ambito delle stesse, i principali processi "sensibili".

Nel seguito riportiamo per ciascuna area, già elencata nel capitolo 3 "Attività sensibili di Vittoria Assicurazioni", i processi "sensibili" di riferimento.

Si sottolinea che, in alcuni casi, l'area sensibile coincide con il processo sensibile.

1. Rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione:

- assunzione di contratti che coinvolgono PA;
- assunzione di contratti che coinvolgono PA da parte di Agenti o Dipendenti con incarichi in PA;
- assunzione di contratti ramo cauzioni;



Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- partecipazione a gare di evidenza pubblica per l'assunzione di contratti rami danni e rami vita;
 - accordi commerciali con PA.
- 2.** Gestione e liquidazione di sinistri e prestazioni:
- gestione e liquidazione dei sinistri rami danni;
 - gestione e liquidazione di sinistri, prestazioni, riscatti e scadenze dei rami vita;
 - gestione dei veicoli ritrovati.
- 3.** Acquisti di beni o servizi e consulenze:
- acquisti di beni e servizi;
 - gestione dei servizi di consulenza;
 - gestione dei servizi di consulenza di tecnica assicurativa;
 - gestione omaggistica;
 - gestione spese di rappresentanza e fondi spese.
- 4.** Sponsorizzazioni di eventi.
- 5.** Selezione e assunzione del Personale.
- 6.** Ottenimento e utilizzo di contributi / finanziamenti erogati da enti locali, UE, ...
- 7.** Erogazione somme di danaro ad Agenzie:
- erogazione contributi commerciali ad Agenzie;
 - concessione di prestiti / mutui / dilazioni ad Agenti.
- 8.** Collegamenti telematici o trasmissione di dati a enti pubblici / P.A. / Autorità di Vigilanza.
- 9.** Rapporti con enti pubblici e Autorità di Vigilanza:
- rapporti con enti previdenziali ed assistenziali in occasione di ispezioni e controlli;
 - rapporti con Organi di Controllo in occasione di ispezioni e controlli.
- 10.** Gestione dei procedimenti giudiziari.

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

7.5 Matrice reati e processi “sensibili”

Descritti i reati contro la Pubblica Amministrazione ed identificati i processi sensibili, si riporta nel seguito una matrice che, a fronte di ciascun reato contro PA, riconduce in modo puntuale il o i singoli processi sensibili di riferimento.

Obiettivo della matrice è di rendere più evidente la rilevanza dei processi aziendali identificati rispetto alla normativa del D.Lgs 231/2001.

PROCESSI “SENSIBILI”	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE									
	CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO O CONTRARIO A DOVERI D'UFFICIO	ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE	CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI	TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UE	TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE	INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL'UE	MALVERSAZIONI A DANNI DELLO STATO O DELL'UE	CONCUSSIONE	FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO	
Acquisti di beni e servizi	/	/								
Gestione dei servizi di consulenza	/	/								
Gestione dei servizi di consulenza tecnica assicurativa	/	/	/							
Gestione omaggistica	/	/								
Gestione spese di rappresentanza e fondi spese	/	/								
Assunzione di contratti che coinvolgono P.A	/	/								
Assunzione di contratti che coinvolgono la P.A da parte di Agenti o Dipendenti con incarichi in P.A	/	/		/			/			
Assunzione di contratti ramo cauzioni				/	/	/				
Partecipazione ad evidenza pubblica per l'assunzione di contratti rami danni e rami vita	/	/		/						
Accordi commerciali con P.A	/	/								
Erogazione contributi commerciali ad Agenzie	/	/		/						
Concessione di prestiti / mutui / dilazioni ad Agenti	/	/								
Gestione dei procedimenti giudiziari	/	/	/							
Gestione e liquidazione dei sinistri rami danni	/	/	/			/				
Gestione e liquidazione di sinistri, prestazioni e riscatti e scadenze del ramo vita	/	/	/			/				
Gestione dei veicoli ritrovati	/	/								
Gestione delle sponsorizzazioni	/	/								
Ottenimento e utilizzo di contributi / finanziamenti erogati da enti locali, UE...	/	/		/	/	/	/	/	/	
Collegamenti telematici o trasmissione di dati a Enti Pubblici / PA / Autorità di Vigilanza				/					/	
Selezione ed assunzione del personale	/	/	/							
Rapporti con enti previdenziali ed assistenziali (Ispezioni e controlli)	/	/								
Rapporti con Organi di Controllo (Ispezioni e controlli)	/	/								



7

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

7.6 Regole generali

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, al Codice Etico di Vittoria Assicurazioni, ai valori e alle politiche di gruppo e alle regole contenute nel presente modello.

Nell'ambito della Compagnia i principi di controllo interno, esplicitati precedentemente nel documento, sono applicati a tutte le procedure aziendali.

Le procedure aziendali fanno parte di un sistema organizzativo più ampio e articolato, composto da strumenti organizzativi (Organigramma, Mansionigramma, Sistema di deleghe e procure, procedure e processi operativi, ...) improntati ai principi di:

- conoscibilità all'interno della Società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli e delle funzioni, delineati attraverso una completa descrizione di scopi, compiti e poteri;
- chiara e formale descrizione delle linee gerarchiche e funzionali di riporto.

In linea generale, inoltre, il sistema organizzativo risponde ai requisiti di separazione dei ruoli specie per l'attribuzione di rappresentanza e di responsabilità.

Nel dettaglio le procedure aziendali sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- massima separatezza possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il soggetto che lo esegue e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione;
- identificabilità del responsabile delle attività.

7.7 Principi di comportamento e deleghe specifiche

Il sistema di deleghe e di procure è caratterizzato da elementi di sicurezza che garantiscano la rintracciabilità e l'evidenza delle operazioni svolte a fronte di delega, consentendo comunque la gestione efficiente delle attività aziendali.

Per delega si intende un atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, per procura si intende un atto unilaterale di natura negoziale con il quale un soggetto conferisce, in maniera espressa o tacita, ad un terzo il potere di rappresentanza.

Ai responsabili di unità organizzativa, che per lo svolgimento dei loro incarichi necessitano di poteri di rappresentanza viene rilasciata apposita procura con poteri



7 Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

adeguati e coerenti con i compiti e le funzioni assegnati per delega.
In generale il sistema delle deleghe prevede che:

- le deleghe siano coerenti con la posizione organizzativa ed aggiornate in conseguenza a variazioni organizzative;
- in ogni delega siano specificati i poteri del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta;
- i poteri specificati nella delega siano allineati e coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato possieda autonomia decisionale e di spesa adeguati alla funzione e ai compiti conferiti.

In generale il sistema delle procure prevede che:

- le procure siano assegnate a soggetti provvisti di delega interna;
- le procure descrivano i poteri conferiti e ove necessario siano accompagnate da una comunicazione che illustri i limiti di estensione, fermi restando i vincoli di budget;
- le procure siano assegnate a persone fisiche;
- le modalità di assegnazione, variazione e delega di una procura siano definite in modo formale (cfr Procedura operativa “Assegnazione, revoca e archiviazione di procura”).

Al fine di dare concreta attuazione al D.Lgs 231/2001, tutte le procedure aziendali ed il sistema di deleghe e procure sono sottoposti ad un costante processo di revisione, che rappresenta l'elemento fondamentale per lo sviluppo di un sistema di monitoraggio continuo dei rischi.

7.8 Procedure particolari

Le procedure aziendali sono uno degli elementi cardine del sistema organizzativo. Di seguito si descrivono le procedure, che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività rilevanti rispetto ai reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, con riferimento ad ogni singolo processo ed evento.



Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. Rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione:

- l'assunzione di contratti che coinvolgono la Pubblica Amministrazione è regolata dal documento "Modalità operative applicate ai processi sensibili ai sensi D.Lgs 231/2001" e dalle procedure operative "Assunzione ed Emissione delle Polizze Fideiussorie Ramo Cauzioni" e "Partecipazione a gare d'appalto";
- l'assunzione di contratti che coinvolgono la Pubblica Amministrazione da parte di Agenti o Dipendenti con incarichi nella Pubblica Amministrazione è regolata nel documento "Modalità operative applicate ai processi sensibili ai sensi D.Lgs 231/2001" e dalle procedure operative "Assunzione ed Emissione delle Polizze Fideiussorie Ramo Cauzioni" e "Partecipazione a gare d'appalto";
- l'assunzione di contratti del ramo Cauzioni, in particolare con riferimento alle polizze fidejussorie è regolata dalla procedura operativa "Assunzione ed emissione delle Polizze Fidejussorie Ramo Cauzioni";
- la partecipazione a gare di evidenza pubblica per l'assunzione di contratti rami danni e rami vita è regolata dalla procedura operativa "Partecipazione a gare d'appalto";
- la gestione degli accordi commerciali con PA è regolata dalla procedura operativa "Procedura di attivazione, gestione, monitoraggio e chiusura delle convenzioni";

2. Gestione e liquidazione di sinistri e prestazioni:

- la gestione e liquidazione dei sinistri rami danni è regolata nel documento "Modalità operative applicate ai processi sensibili ai sensi D.Lgs. 231/2001", nella procedura operativa "Accesso agli atti", oltre che nella note interne diramate dall'Area Danni;
- la gestione dei veicoli ritrovati è regolata dalla procedura operativa "Procedura Recupero auto ritrovate";
- la gestione e liquidazione di sinistri, prestazioni e riscatti e scadenze del ramo Vita è regolata nel documento "Modalità operative applicate ai processi sensibili ai sensi D.Lgs. 231/2001", e nei processi aziendali "Sinistro (per decesso) polizze ordinarie, collettive, di gruppo", "Scadenza polizze ordinarie, collettive, di gruppo", "Riscatto polizze ordinarie e collettive", "Riscatto totale polizze Index Linked", "Riscatto polizze Unit



Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Linked" pubblicati nella Extranet.

3. Acquisti di beni o servizi e consulenze:

- la gestione degli acquisti di beni e servizi è regolata dalla procedura operativa "Procedura Acquisti", "Sponsorizzazioni" e "Rimborsi Spese di missioni", e dalle "Linee guida per le operazioni significative e con parti correlate" riportate nell'allegato del verbale del Consiglio di Amministrazione del 8 settembre 2005 e dal documento "Modalità operative applicate ai processi sensibili ai sensi D.Lgs 231/2001";
- la gestione dei servizi di consulenza è regolata dalla procedura operativa "Procedura Acquisti" e dal documento "Modalità operative applicate ai processi sensibili ai sensi D.Lgs 231/2001";
- la gestione dell'acquisto di servizi di consulenza tecnica assicurativa (fiduciari) è regolata nella procedura "Gestione collaboratori rete liquidativa" oltre che nelle note interne diramate dalla Direzione Danni;
- la gestione delle spese di rappresentanza e dei fondi spese è regolata dalle procedure operative "Procedura Acquisti" e "Rimborsi spese" e dal documento "Modalità operative applicate ai processi sensibili ai sensi D.Lgs 231/2001";

4. La gestione delle sponsorizzazioni è regolata dalle procedure operative "Sponsorizzazioni" e "Procedura Acquisti".

5. La selezione e assunzione del Personale è regolata dalle procedure operative "Selezione del personale" e "Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro" e dal documento "Modalità operative applicate ai processi sensibili ai sensi d.lgs 231/2001".

6. L'ottenimento e l'utilizzo di contributi / finanziamenti erogati da enti locali, UE, ... è regolato nel documento "Modalità operative applicate ai processi sensibili ai sensi D.Lgs. 231/2001".

7. L'erogazione di somme di denaro ad Agenzie è regolata nelle procedure operative "Erogazione contributi commerciali ad Agenzie" e "Trattenute fondi Agenzie".

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- 8.** I collegamenti telematici o trasmissione di dati a enti pubblici / P.A. / Autorità di Vigilanza è regolata nel documento "Modalità operative applicate ai processi sensibili ai sensi D.Lgs. 231/2001" e nel "DPS - Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati - D.Lgs. 196, 30 giugno 2003, art. 34 attualmente in vigore.
- 9.** Rapporti con enti pubblici e Autorità di Vigilanza:
- i rapporti con enti previdenziali ed assistenziali in occasione di ispezioni e controlli sono regolati dalla procedura operativa "Gestione rapporti con Organi di Controllo / Enti Previdenziali Assistenziali (Ispezioni)";
 - rapporti con Organi di Controllo in occasione di ispezioni e controlli sono regolati dalla procedura operativa "Gestione rapporti con Organi di Controllo / Enti Previdenziali Assistenziali (Ispezioni)".
- 10.** Gestione dei procedimenti giudiziari:
- la gestione dei procedimenti giudiziari è regolata in parte dalla procedura operativa "Procedimenti giudiziari: gestione delle testimonianze".

7.9 Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza può accedere, in qualunque momento, agli archivi delle funzioni che intervengono nei processi potenzialmente interessati dai reati e verificare:

- l'iter seguito;
- la presenza della documentazione a supporto delle singole fasi dei processi;
- il rispetto delle responsabilità definite.

Reati societari e market abuse

8.1 Premessa

Il presente capitolo si riferisce ai reati societari.

Obiettivo del presente capitolo è che i Dipendenti, gli organi sociali di Vittoria Assicurazioni e, in generale, tutti i Collaboratori esterni coinvolti nei processi sensibili adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dallo stesso al fine di prevenire il verificarsi dei reati in esso considerati.

Nello specifico il presente capitolo ha lo scopo di:

- indicare le procedure che tutti i soggetti sopra elencati devono osservare ai fini del rispetto del modello;
- fornire all'OdV gli strumenti esecutivi per esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

8.2 Identificazione dei reati ed esemplificazione

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 25 ter e 25 sexies.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 C.C.)

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico, ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi;



Reati societari e market abuse

- il reato di cui all'articolo 2622 C.C. è punibile a querela, salvo che si tratti di Società quotate, e presuppone che l'azione delittuosa abbia recato un danno alla società, ai soci o ai creditori.

Esempio:

Il Consiglio di Amministrazione ignora l'indicazione del Responsabile Amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 Cod. Civ.).

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 C.C.)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio). Pertanto tale reato non è configurabile in capo a Vittoria Assicurazioni.


Tuttavia, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Vittoria Assicurazioni e i suoi Dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. Infatti, ai sensi dell'art. 110 C.P., è ipotizzabile il concorso eventuale degli Amministratori, dei Sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Esempio:

Un funzionario della Società collabora con la società di revisione in sede di valutazione di cespiti patrimoniali della Società in modo da occultarne le gravi perdite, così rappresentando una situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società che eviti un forte deprezzamento del titolo Vittoria Assicurazioni.

Impedito controllo (art. 2625 C.C.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.



Reati societari e market abuse

Esempio:

Un funzionario della Società rifiuta di fornire alla società di revisione i documenti richiesti per l'espletamento dell'incarico, quali, ad esempio, quelli concernenti le azioni legali intraprese dalla Società per il recupero di crediti.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 C.C.)

Tale ipotesi si ha quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

Secondo le linee guida ANIA, tale ipotesi di reato non è ipotizzabile per il settore assicurativo, e quindi in capo a Vittoria Assicurazioni.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 C.C.)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Esempio:

L'Assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la compensazione di un debito della Società nei confronti del socio con il credito da conferimento che la Società vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 C.C.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconto sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Esempio:

L'assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.



Reati societari e market abuse

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 C.C.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Esempio:

L'organo amministrativo procede all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni della Società o di una società controllante fuori dai casi di cui all'art. 2357 C.C., 2359-bis C.C., cagionando in tal modo una lesione del patrimonio sociale.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 C.C.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Secondo le linee guida ANIA, tale ipotesi di reato non è ipotizzabile per il settore assicurativo, e quindi in capo a Vittoria Assicurazioni.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 C.C.)


Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Secondo le linee guida ANIA, il reato è ipotizzabile per il settore assicurativo, ma, investendo il caso di liquidazione volontaria o coatta, non rileva in questa sede.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 C.C.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.



Reati societari e market abuse

Esempio:

Il Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di ottenere una deliberazione favorevole dell'assemblea e il voto determinante anche del socio di maggioranza, predispone e produce nel corso dell'adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e finanziaria di un'azienda che lo stesso Consiglio di Amministrazione intende acquisire, in modo da ricavarne un indiretto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 C.C.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Esempio:

L'Amministratore Delegato della Società diffonde al mercato la notizia falsa del prossimo raggiungimento di un accordo commerciale con una società leader del settore: notizia, come tale, in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo di borsa riguardante il titolo azionario della Società.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 C.C.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Esempio:

L'Amministratore Delegato della Società omette di comunicare alla Consob l'acquisizione di una partecipazione rilevante, al fine di evitare possibili controlli dell'autorità di vigilanza.

Reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUIF)

Può essere commesso solo da chi riveste particolari posizioni nell'ambito societario e in particolare da chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente,



Reati societari e market abuse

della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica di un ufficio, compia una delle seguenti azioni:

- acquista, vende o compia operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica le informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate al primo punto;
- essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose:
 1. acquista, vende o compia operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 2. comunica le informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 3. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate al primo punto.

Per informazione privilegiata si intende "un'informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti finanziari o su uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari".

Rientrano nel novero delle informazioni privilegiate, non solo, come previsto dal Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (TUIF - d. lgs. n. 58 del 24/02/1998), i fatti accaduti nella sfera di attività degli emittenti, ma anche tutte le informazioni di carattere preciso concernenti gli stessi emittenti o gli strumenti finanziari, capaci di influenzare, se rese pubbliche, sensibilmente il prezzo di tali strumenti.

Esempio:

L'Amministratore Delegato della Società che utilizzi le informazioni privilegiate acquisite nell'esercizio della Sua funzione per compiere per sé o per altri, ad es. familiari, una delle operazioni sopra indicate.



Reati societari e market abuse

Reato di manipolazione del mercato (art. 185 TUIF)

Questo reato si realizza nel momento in cui un soggetto diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Esempio:

Il Direttore Finanziario della Società compie operazioni fittizie allo scopo di alterare il prezzo di un'obbligazione emessa dalla Società.

Reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis codice civile)

Può essere commesso solo da chi riveste particolari posizioni nell'ambito societario e, in particolare, da un amministratore o da un componente del consiglio di amministrazione di una società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani o di altro stato UE o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Il reato si concretizza con la violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c. in base al quale l'amministratore di una società il quale, in una determinata operazione, ha per sé o per conto terzi un conflitto di interessi con la società, deve darne notizia al collegio sindacale e al consiglio di amministrazione e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni che riguardano l'operazione stessa.

Esempio:

L'Amministratore Delegato della Società (oppure un suo familiare) è titolare di un interesse economico personale che potrebbe essere avvantaggiato dal compimento di un atto o di un'operazione (ad es. la vendita di titoli o l'acquisto di un bene) che deve essere deliberata dall'organo societario.


In tal caso l'Amministratore deve comunicare il proprio conflitto ed astenersi dal partecipare alla riunione e alla delibera con la quale si decide l'operazione in questione.

8.3 Sezione II - Aree e processi "sensibili" rispetto ai reati societari e market abuse

Le principali aree e processi "sensibili" identificati, riportati già nel capitolo 3 "Attività sensibili di Vittoria Assicurazioni", sono i seguenti:

1. redazione del bilancio:

- predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla



Reati societari e market abuse

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società

2. redazione dei prospetti informativi:
 - predisposizione dei prospetti informativi

3. comunicazioni esterne:
 - gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Vittoria Assicurazioni
 - gestione e comunicazione di notizie / dati verso l'esterno relativi alla Società
 - gestione e comunicazione di notizie / dati verso l'esterno relativi alla Società tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale di Vittoria Assicurazioni S.p.A

4. gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza:
 - predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Consob, Covip, Isvap, etc);

5. operazioni sul capitale.

8.4 Regole generali

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale gli Organi Sociali di Vittoria Assicurazioni (e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

1. i principi di Corporate Governance a cui Vittoria Assicurazioni si ispira, contenuti nel documento intitolato "Relazione annuale sulla Corporate Governance", che illustra compiutamente il modello di Corporate Governance adottato dalla Società e descrive adeguatamente le modalità di realizzazione, dando informazione sull'attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate nei mercati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A., a cui Vittoria Assicurazioni ha aderito con delibera del CdA del 28 marzo 2000;



Reati societari e market abuse

2. il codice etico approvato con delibera del CdA del 12 novembre 2004;
3. i principi generali del Sistema di Controllo Interno consegnati al CdA del 12 maggio 2004;
4. le linee guida per le operazioni significative e con Parti Correlate contenute nell'allegato del verbale del Consiglio di Amministrazione del 8 settembre 2005;
5. le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società ed il sistema di controllo di gestione;
6. la procedura relativa alle operazioni effettuate sui titoli dell'emittente da soggetti rilevanti adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2006;
7. le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting della Società;
8. in generale, la normativa italiana applicabile e, in particolare, le leggi relative alle società assicurative e alle società quotate in Borsa.

8.5 Principi di comportamento

E' fatto espresso divieto agli Organi Sociali di Vittoria Assicurazioni (e ai Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle elencate dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali riportate nel presente documento.

Il presente documento prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto




Reati societari e market abuse

delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

2. tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari emessi da Vittoria Assicurazioni, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sui suoi strumenti finanziari e relativi diritti;
3. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
5. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
6. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi,



Reati societari e market abuse

lacunosi o, comunque, non rispondenti alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
- con riferimento al precedente punto 2:
- alterare i dati o le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi;
 - illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti.
- con riferimento al precedente punto 3:
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.
- con riferimento al precedente punto 4:
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
 - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea,



Reati societari e market abuse

ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

- con riferimento al precedente punto 5:
 - pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.


- con riferimento al precedente punto 6:
 - omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
 - esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

8.6 Procedure particolari

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate nei paragrafi 8.4 e 8.5, devono rispettarsi le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi "sensibili":

1. Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio e bilancio consolidato corredati dalla relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.)

I suddetti documenti devono essere redatti in base alle specifiche prassi



Reati societari e market abuse

aziendali in essere che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro del consolidamento.

Inoltre Vittoria Assicurazioni ha adottato una procedura specifica che disciplina le modalità di trattamento delle informazioni riservate riportata nel documento "Relazione annuale sulla Corporate Governance".

2. Predisposizione dei prospetti informativi

La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi dovrà essere effettuata sulla base di procedure che si fondano sui seguenti principi:

- utilizzo di procedure coerenti con quelle adottate per la predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ove esistenti, utilizzo di informazioni contenute in comunicazioni già pubblicate;
- utilizzo di informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

3. Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Vittoria Assicurazioni

Nei rapporti tra Vittoria Assicurazioni e la società di revisione contabile sono adottati i seguenti presidi:



Reati societari e market abuse

- adeguata attività di valutazione e selezione della società di revisione contabile;
- gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, possono essere attribuiti alla società di revisione, o alle società o entità professionali facenti parte del medesimo network della società di revisione, solo previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato;
- lo scambio dei dati e delle informazioni fra la Compagnia e la società di revisione è sempre documentato in modo formale.

4. Gestione e comunicazione di notizie / dati verso l'esterno relativi alla Società (rapporti con investitori istituzionali, comunicati price sensitive)

Relativamente alla gestione delle informazioni aziendali riservate e rilevanti (price sensitive), oltre alle linee guida indicate nel Codice Etico, Vittoria Assicurazioni ha adottato una procedura specifica che disciplina le modalità di coordinamento e di comunicazione verso l'esterno di tali informazioni riportata nel documento "Relazione annuale sulla Corporate Governance" e la procedura operativa "Gestione e comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate".

5. Gestione e comunicazione di notizie / dati verso l'esterno relativi alla Società tramite la pubblicazione sul sito internet istituzionale di Vittoria Assicurazioni

Relativamente alla pubblicazione di informazioni relative alla Società (quotazione di fondi sottostanti a polizze, modifiche statutarie intervenute su fondi sottostanti a polizze, bilanci della Società, ...) sul proprio sito internet Vittoria Assicurazioni ha adottato una procedura specifica caratterizzata da:

- approvazione del materiale da pubblicare da parte del Responsabile delle Relazioni con gli Investitori (per informazioni da inserire nella sezione Investor Relations e per i comunicati stampa da inserire nella sezione News) o dalla funzione aziendale competente;
- pubblicazione sul sito internet da parte della funzione Marketing.

6. Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Consob, Isvap, Covip, ecc.)

I processi in oggetto sono caratterizzati da:



Reati societari e market abuse

- una formalizzata e chiara definizione delle attività, con l'attribuzione di specifiche responsabilità;
- una tracciabilità delle singole fasi del processo, per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.

8.7 Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza può accedere, in qualunque momento, agli archivi delle funzioni che intervengono nei processi potenzialmente interessati dai reati societari e market abuse e verificare:

- l'iter seguito;
- la presenza della documentazione a supporto delle singole fasi dei processi;
- il rispetto delle responsabilità definite.

Reati contro la personalità dell'individuo

9.1 Premessa

Il presente capitolo si riferisce ai reati contro la personalità dell'individuo.

Obiettivo del presente capitolo è che i Dipendenti, gli organi sociali di Vittoria Assicurazioni, gli Agenti e, in generale, tutti i Collaboratori esterni coinvolti nei processi sensibili adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dallo stesso al fine di prevenire il verificarsi dei reati in esso considerati.

Nello specifico il presente capitolo ha lo scopo di:

- indicare le procedure che tutti i soggetti sopra elencati devono osservare ai fini del rispetto del modello;
- fornire all'OdV gli strumenti esecutivi per esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

9.2 Identificazione dei reati ed esemplificazione

Le fattispecie dei reati richiamati dall'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001, già indicate nel paragrafo 1.1 "Contenuto del decreto e normativa di riferimento", sono quelle previste dagli art. 600 e seguenti del Codice Penale.

Tali reati sono:

Riduzione in schiavitù (art. 600 C.P.)

Il reato si configura quando una persona viene ridotta in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù. La schiavitù, ai sensi della Convenzione Internazionale di Ginevra del 1926, è lo stato di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi.

Va da sé che tale ipotesi di reato è ipotizzabile solo in via meramente teorica, quasi scolastica, in capo a Vittoria.

Prostituzione minorile (art. 600 bis C.P.)

Il reato si realizza qualora qualcuno induca alla prostituzione una persona minore di anni diciotto, ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione o, ancora, sempre che il fatto non costituisca un reato più grave, compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i sedici anni.

Anche in questo caso il reato è configurabile in capo a Vittoria solo in via meramente teorica.



Reati contro la personalità dell'individuo

Pornografia minorile (art. 600 ter C.P.)

Il reato si concretizza nello sfruttamento di minori di anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero, nel fare commercio o nel distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico o, ancora, nel distribuire e divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori o, infine, nel cedere ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori.

Anche per questo reato la configurazione in capo a Vittoria appare teorica: tuttavia si rimanda al paragrafo successivo per quanto riguarda le misure adottate da Vittoria per limitare l'uso degli accessi a siti internet e l'installazione di programmi non autorizzati sui personal computer di dotazione aziendale.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater C.P.)

Questa fattispecie si ha nel momento in cui un soggetto consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori.

Vale anche per questo reato quanto detto per il delitto precedente, con particolare riferimento alle misure adottate da Vittoria per limitare l'uso degli accessi a siti internet e l'installazione di programmi non autorizzati sui personal computer di dotazione aziendale.

Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 C.P.)

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il materiale pornografico è costituito da immagini virtuali realizzate con tecniche informatiche.

Vale anche per questo reato quanto detto per il delitto precedente, con particolare riferimento alle misure adottate da Vittoria per limitare l'uso degli accessi a siti internet e l'installazione di programmi non autorizzati sui personal computer di dotazione aziendale.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinques C.P.)

La fattispecie di reato consiste nell'organizzazione e propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.

La fattispecie appare del tutto estranea alla situazione di Vittoria, che peraltro non opera, neppure con società controllate o collegate, nel settore dei viaggi e del turismo.



Reati contro la personalità dell'individuo

Tratta e commercio di schiavi (art. 601 C.P.)

Il reato consiste nella tratta o comunque nel commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù. La già citata Convenzione Internazionale di Ginevra definisce la tratta come qualunque atto di cattura, acquisto o cessione di un individuo per ridurlo in schiavitù; ogni atto di acquisto o di cessione di schiavo per vendita o per scambio e ogni atto di trasporto o commercio di schiavi.

Il reato non appare configurabile in capo a Vittoria.

Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 C.P.)

Si tratta di un'ipotesi residuale rispetto alla fattispecie dell'art. 601 C.P. e consiste nell'alienare, cedere, acquistare, impossessarsi o mantenere una persona che si trovi in stato di schiavitù.

Anche in questo caso il reato non appare neppure lontanamente configurabile in capo a Vittoria.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis C.P.)

Si tratta di un'ipotesi delittuosa introdotta dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7 e, anche in questo caso, il reato non appare neppure lontanamente configurabile in capo a Vittoria.

9.3 Sezione III - Aree e processi "sensibili" rispetto ai reati contro la personalità dell'individuo: regole generali e principi di comportamento

Come riportato nel Codice Etico di Vittoria Assicurazioni, tra i principi etici perseguiti da Vittoria vi è il rispetto della personalità e della dignità dell'individuo. In particolare, viene perseguito il rispetto della dignità morale e professionale delle persone e non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o non conforme alla normativa vigente.

Al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuni dei reati sopra elencati tramite l'utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dalla Società:

- sono state adottate alcune misure preventive sui sistemi informatici volte a limitare l'accesso a siti internet potenzialmente a rischio;
- è stata inibita la facoltà di installare personalmente software sui personal computer aziendali utilizzati da ciascun Dipendente, con rimozione automatica di tutto il software non aziendale installato in precedenza



Reati contro la personalità dell'individuo

senza l'intervento degli addetti dei Sistemi Informativi. L'installazione del software può avvenire infatti esclusivamente tramite l'intervento di tali addetti.

Inoltre, con apposita comunicazione, è stato ricordato a tutti i Dipendenti che gli strumenti informatici a disposizione degli stessi devono essere utilizzati a fini strettamente inerenti l'attività di ufficio (principio riportato anche nel Codice Etico di Vittoria, dove si sottolinea che gli strumenti di lavoro ed ogni altro bene, fisico o immateriale, di proprietà della Società devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali della Società e con le modalità previste, e non possono essere usati dal Dipendente per scopi personali).

Reati transnazionali

10.1 Premessa

Il presente capitolo si riferisce ai reati transnazionali, richiamati dalla legge 16 marzo 2006 n. 146, cioè reati che vengono commessi in più Stati.

Obiettivo del presente capitolo è che i Dipendenti, gli organi sociali di Vittoria Assicurazioni, gli Agenti e, in generale, tutti i Collaboratori esterni coinvolti nei processi sensibili siano consapevoli della rilevanza di questi reati ai fini del d. lgs. 231/2001 e adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dallo stesso al fine di prevenire il verificarsi dei reati in esso considerati.

Nello specifico il presente capitolo ha lo scopo di:

- indicare le procedure che tutti i soggetti sopra elencati devono osservare ai fini del rispetto del modello;
- fornire all'OdV gli strumenti esecutivi per esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

10.2 Identificazione dei reati ed esemplificazione

Le fattispecie dei reati, già indicate nel paragrafo 1.1 "Contenuto del decreto e normativa di riferimento", sono quelle previste dalla legge 16 marzo 2006 n. 146.


Tali reati sono:

Associazione a delinquere di natura semplice o mafiosa (artt. 416 e 416 bis c.p.)

L'associazione a delinquere si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza della intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti o per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche etc.

Si tratta di reati molto gravi severamente puniti dalla legge.

Tuttavia i reati non appaiono ragionevolmente riferibili all'attività istituzionale della Vittoria Assicurazioni S.p.A..



Reati transnazionali

Riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita (artt. 648 bis e 648 ter c.p.)

Tali reati si configurano quando chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto o compie altre operazioni in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa (reato di riciclaggio), oppure impiega in attività economiche beni o denaro provenienti da attività illecite (impiego di denaro).

Per queste ipotesi di reato, che sono effettivamente rilevanti per l'attività ordinaria di Vittoria, va sottolineato che la Società, in quanto impresa di assicurazione, è un intermediario abilitato ai sensi della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).

Pertanto Vittoria, che sotto questo profilo è sottoposta al controllo e alle disposizioni di diverse Autorità, quali l'ISVAP, l'UIF e la Banca d'Italia, ha nominato un Responsabile Antiriciclaggio che, con il supporto operativo di una funzione aziendale, assolve gli obblighi previsti dalla normativa che, come noto, si possono riassumere nelle seguenti operazioni:

- identificazione ed "adeguata verifica della clientela" in relazione alle operazioni e alle tipologie di rapporti individuate dalla legge;
- registrazione dei dati, istituzione di un archivio unico antiriciclaggio e trasmissione dei dati all'UIF;
- segnalazione delle operazioni ritenute sospette.

Nel successivo capitolo 10.3 vengono descritti più nel dettaglio i processi e le attività poste in essere da Vittoria.


Traffico di migranti (art. 12 d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione)

Il reato consiste nel compiere atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del cittadino straniero.

Questa ipotesi di reato non appare neppure astrattamente configurabile in capo a Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Il reato si realizza, salvo che il fatto costituisca un reato più grave, quando qualcuno con violenza o minaccia, oppure con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rispondere all'autorità giudiziaria in un processo penale.



Reati transnazionali

In teoria il reato di per sé si potrebbe configurare come realizzabile in capo a soggetti facenti capo ad una struttura aziendale: ad esempio si potrebbe ipotizzare una pressione esercitata da un superiore gerarchico nei confronti di un dipendente chiamato a rendere testimonianza in un processo penale, per far apparire situazioni diverse dalla realtà o per nascondere possibili connivenze della stessa persona o di una struttura aziendale nella commissione del reato o anche solo di un illecito amministrativo. Si evidenzia però che, data la caratteristica di transnazionalità del reato previsto dalla legge 16 marzo 2006 n. 146, la possibilità di accadimento in capo a Vittoria Assicurazioni si restringe notevolmente. Si rimanda al successivo paragrafo 10.3 in merito al contenuto del Codice Etico di cui Vittoria si è dotata, parte integrante del presente Modello e diffuso a tutti i Dipendenti e a tutta la Rete Agenziale.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)


Il reato si configura quando qualcuno aiuta altri ad eludere le investigazioni dell'Autorità giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Questa ipotesi di reato non appare neppure astrattamente configurabile in capo a Vittoria Assicurazioni S.p.A.

10.3 Sezione IV - Aree e processi "sensibili" rispetto ai reati transnazionali: regole generali e principi di comportamento

Come riportato nel Codice Etico, Vittoria Assicurazioni:

- si impegna ad assicurare e a promuovere il rispetto delle leggi nazionali e comunitarie vigenti. In particolare tutti i soggetti che operano a vario titolo per Vittoria Assicurazioni (Dipendenti, Agenti, Consulenti e Collaboratori esterni, ecc.) sono tenuti ad attenersi alle legislazioni speciali quali le norme in materia di Tutela della Concorrenza e del Mercato, di lotta al riciclaggio di denaro proveniente da reati, di tutela dei dati personali, nonché le disposizioni vigenti e future regolanti l'attività assicurativa;
- richiede di intrattenere rapporti istituzionali con Amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici territoriali e non, l'ISVAP, altre Autorità di vigilanza e controllo, Organizzazioni di diritto pubblico, Concessionari di pubblici servizi nel reciproco rispetto di ruoli e funzioni e nello spirito di una trasparente e massima collaborazione.



Reati transnazionali

Vittoria inoltre diffonde la conoscenza delle normative di settore e di quelle comunque applicabili alla Società, in quanto impresa di assicurazione quotata al mercato azionario, a tutto il Personale dipendente e alla propria Rete Agenziale, attraverso lo strumento della Extranet, nella quale sono previste apposite sezioni per la divulgazione delle circolari aziendali e associative, con la predisposizione di corsi di autoformazione continua.

In particolare, per quanto riguarda il reato di riciclaggio e, quindi, il rispetto della normativa antiriciclaggio sia per i Dipendenti sia per la propria Rete Agenziale, si rimanda a quanto riportato nei successivi paragrafi 11.3, 11.4, 11.5 e 11.6 che ha validità anche se il reato presenta la caratteristica di transnazionalità.

Reati di ricettazione e riciclaggio di denaro

11.1 Premessa

Il presente capitolo si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsti all'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 63 del D.Lgs. 231/2007, ultimo provvedimento emanato in ordine di tempo dal legislatore in materia di antiriciclaggio e di contrasto finanziario al terrorismo.

Una parte di questi reati erano già stati inseriti tra quelli sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001 dalla legge 16 marzo 2006 n. 146, sotto il profilo di reati transnazionali, cioè reati che vengono commessi in più Stati, ai quali è dedicato il capitolo 10 del presente Modello di organizzazione e gestione.

Il D.Lgs. 231/2007 ha ora specificamente introdotto il riferimento ai reati di ricettazione e riciclaggio di denaro tra quelli sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001, aggiungendo inoltre una specifica previsione di illecito per l'Organismo di Vigilanza. Obiettivo del presente capitolo è che i Dipendenti, gli organi sociali di Vittoria Assicurazioni, gli Agenti e, in generale, tutti i Collaboratori esterni coinvolti nei processi sensibili siano consapevoli della rilevanza di questi reati ai fini del D.Lgs. 231/2001 e adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello al fine di prevenire il verificarsi dei reati in esso considerati.

Nello specifico il presente capitolo ha lo scopo di:

- indicare le procedure che tutti i soggetti sopra elencati devono osservare ai fini del rispetto del modello;
- fornire all'OdV gli strumenti esecutivi per esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

11.2 Identificazione dei reati ed esemplificazione

Le fattispecie dei delitti previsti all'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Questo delitto consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o altri beni di provenienza illecita per procurare profitto a sé o altri.

E' prevista la reclusione da due a otto anni e una multa da 516 a 10.329 euro, che



Reati di ricettazione e riciclaggio di denaro

possono essere ridotte se il fatto è di particolare tenuità.

E' un'ipotesi che è scarsamente riferibile all'attività di impresa di Vittoria Assicurazioni S.p.A. poiché il pagamento di premi in contante, ai sensi delle disposizioni del Codice delle assicurazioni private e della normativa regolamentare ISVAP, è divenuta un'ipotesi del tutto residuale e riferita comunque ad importi modesti.

Va poi considerato che, qualora il denaro incassato per il pagamento del premio venga utilizzato ai fini di "riciclaggio" del denaro stesso, si verrebbero a concretizzare le ipotesi delittuose previste dai reati seguenti.

Riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita (artt. 648 bis e 648 ter c.p.)

Tali reati si configurano quando chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto o compie altre operazioni in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa (reato di riciclaggio), oppure impiega in attività economiche beni o denaro provenienti da attività illecite (impiego di denaro).

Per queste ipotesi di reato, che sono effettivamente rilevanti per l'attività ordinaria di Vittoria, Assicurazioni S.p.A. va sottolineato che la Società, in quanto impresa di assicurazione, è un intermediario abilitato ai sensi della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e pertanto è sottoposta al controllo e alle disposizioni di diverse Autorità (Isvap, UIF, Banca d'Italia) in materia di antiriciclaggio.

11.3 Sezione V - Aree e processi "sensibili" rispetto ai delitti di ricettazione e riciclaggio di danaro

Rispetto ai reati di ricettazione e riciclaggio di danaro i principali processi "sensibili", già riportati nel capitolo 3 "Attività sensibili di Vittoria Assicurazioni", sono:

- assunzione e gestione dei contratti rami vita;
- gestione e liquidazione di sinistri, prestazioni, riscatti e scadenze dei rami vita.



11

Reati di ricettazione e riciclaggio di denaro

11.4 Regole generali e principi di comportamento

Come riportato nel Codice Etico, Vittoria Assicurazioni S.p.A si impegna ad assicurare e a promuovere il rispetto delle leggi nazionali e comunitarie vigenti. In particolare tutti i soggetti che operano a vario titolo per Vittoria Assicurazioni (Dipendenti, Agenti, Consulenti e Collaboratori esterni, ecc.) sono tenuti ad attenersi alle legislazioni speciali quali le norme in materia di tutela della concorrenza e del mercato, di lotta al riciclaggio di denaro proveniente da reati, di tutela dei dati personali, nonché le disposizioni vigenti e future regolanti l'attività assicurativa.

Vittoria Assicurazioni S.p.A, inoltre, diffonde la conoscenza delle normative di settore e di quelle comunque applicabili alla Società, in quanto impresa di assicurazione quotata al mercato azionario, a tutto il Personale dipendente e alla propria Rete Agenziale, attraverso lo strumento della Extranet, nella quale sono previste apposite sezioni per la divulgazione delle circolari aziendali e associative.

Per quanto riguarda il reato di riciclaggio, essendo Vittoria Assicurazioni S.p.A un intermediario abilitato ai sensi D.Lgs. 231/2007, è tenuta ad assolvere agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio che, come noto, si possono riassumere nelle seguenti operazioni:

- identificazione ed "adeguata verifica della clientela" in relazione alle operazioni e alle tipologie di rapporti individuate dalla legge;
- registrazione dei dati, istituzione di un archivio unico antiriciclaggio e trasmissione dei dati all'UIF;
- segnalazione delle operazioni ritenute sospette.

Ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio sia da parte del Personale dipendente sia da parte della propria Rete Agenziale, Vittoria Assicurazioni:

- ha istituito la funzione Antiriciclaggio (apposita struttura aziendale dedicata alla disciplina dell'antiriciclaggio);
- ha nominato un Responsabile Antiriciclaggio;
- ha costituito un Comitato per l'Antiriciclaggio;
- ha aderito ad una soluzione progettuale disegnata dalla società OASI Diagram e avallata dall'Ania al fine di adempiere agli obblighi di legge relativamente alla "adeguata verifica della clientela" e ai servizi connessi con la consultazione delle banche dati necessarie;
- ha istituito, tiene e gestisce un archivio unico informatico (in cui



Reati di ricettazione e riciclaggio di denaro

vengono annotati e conservati i dati raccolti durante la fase di identificazione della clientela);

- ha implementato la procedura informatica GIANOS Assicurazioni, che consentendo la rilevazione automatica dei comportamenti “atipici” o “inattesi” assunti dalla clientela, svolge un ruolo di ausilio nell’individuazione e nella valutazione di operazioni sospette;
- mette a disposizione del proprio Personale dipendente e della propria Rete Agenziale, un corso di autoformazione multimediale che illustra la normativa sull’antiriciclaggio, gli obblighi, le procedure e gli strumenti di valutazione;
- ha predisposto sulla propria Extranet aziendale una sezione dedicata all’antiriciclaggio dove la Rete Agenziale trova:
 - la normativa aggiornata;
 - l’iter procedurale da seguire;
 - la possibilità di selezionare gli indici di anomalia per verificare se il caso che si sta esaminando ha le prerogative previste dagli indici di individuazione delle operazioni sospette;
 - il corso di autoformazione multimediale di cui al punto precedente.

Tra i compiti della funzione Antiriciclaggio vi è anche quello di tenere costantemente aggiornate le procedure e la modulistica in essere alla luce dei continui interventi legislativi nazionali e comunitari.

11.5 Procedure particolari

Ai fini dell’attuazione delle regole elencate al paragrafo 11.4, con riferimento a ciascun processo sensibile, devono essere rispettate le procedure di seguito elencate:

1. assunzione e gestione dei contratti ramo vita;
 - l’assunzione e gestione dei contratti rami vita è regolata dai processi di “Emissione polizze Unit Linked”, “Emissione polizze collettive”, “Emissione polizze ordinarie”, dalle procedure operative “Procedura Operativa Base per il monitoraggio delle operazioni” e “Individuazione e segnalazione operazioni sospette”, e dalle Circolari n.35/08 “Nuova

Reati di ricettazione e riciclaggio di denaro

normativa antiriciclaggio”, n.29/10 “Normativa antiriciclaggio – Le nuove regole”, n.44/10 “Adeguata verifica della clientela” e n.4/11 “La segnalazione delle operazioni sospette” emanate da Vittoria Assicurazioni S.p.A e portate a conoscenza di tutto il Personale dipendente e della Rete Agenziale.

2. gestione e liquidazione di sinistri, prestazioni, riscatti e scadenze dei rami vita.
- la gestione e liquidazione di sinistri, prestazioni, riscatti e scadenze rami vita è regolata dai processi di “Riscatto polizze Unit Linked”, “Riscatto polizze ordinarie o collettive”, “Riscatto totale polizze Index Linked”, “Esecuzione pagamento polizze Unit”, “Liquidazione capitale (per decesso) polizze Unit Linked” “Scadenza polizze ordinarie, collettive o di gruppo”, “Sinistro per decesso polizze ordinarie, collettive o di gruppo”, “Trasformazione in rendita polizza Vita”, dalle procedure operative “Procedura Operativa Base per il monitoraggio delle operazioni” e e “Individuazione e segnalazione operazioni sospette”, e dalle Circolari n.35/08 “Nuova normativa antiriciclaggio”, n.29/10 “Normativa antiriciclaggio – Le nuove regole”, n.44/10 “Adeguata verifica della clientela” e n.4/11 “La segnalazione delle operazioni sospette” emanate da Vittoria Assicurazioni S.p.A e portate a conoscenza di tutto il Personale dipendente e della Rete Agenziale.

11.6 Controlli dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza può accedere, in qualunque momento, agli archivi delle funzioni che intervengono nei processi potenzialmente interessati dai reati di ricettazione e riciclaggio e verificare:

- l’iter seguito;
- la presenza della documentazione a supporto delle singole fasi dei processi;
- il rispetto delle responsabilità definite.

La funzione Antiriciclaggio ha l’obbligo di:

- inoltrare all’OdV una relazione trimestrale sulle operazioni sospette;

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

12.1 Premessa

L'articolo 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123, poi sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ha introdotto l'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001, rendendo "sensibili", in base alla disposizioni del D.Lgs 231/2001, i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) avvenuti in violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) prevede in capo al datore di lavoro obblighi giuridici relativi a:

1. rispetto degli standard tecnico- strutturali di legge previsti per attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
2. attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
3. attività di sorveglianza sanitaria;
4. attività di informazione e formazione dei lavoratori;
5. attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
6. attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
7. acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
8. periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'articolo 30 del D.Lgs 81/2008 stabilisce che il Modello di organizzazione e di gestione deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi di cui ai punti precedenti.

Obiettivo del presente capitolo è che i Dipendenti, gli organi sociali di Vittoria Assicurazioni, gli Agenti e, in generale, tutti i Collaboratori esterni adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dallo stesso al fine di prevenire il verificarsi dei reati in esso considerati.

Nello specifico il presente capitolo ha lo scopo di:

- indicare le procedure che tutti i soggetti sopra elencati devono osservare ai fini del rispetto del modello;
- fornire all'OdV gli strumenti esecutivi per esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

12.2 Identificazione dei reati ed esemplificazioni

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il datore di lavoro violi per negligenza, imprudenza, imperizia le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, oppure ometta di adottare misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori. Il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente faccia effettivamente uso.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il datore di lavoro violi per negligenza, imprudenza, imperizia le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, oppure ometta di adottare misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.

12.3 Sezione VI - Aree e processi "sensibili" rispetto ai reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Rispetto ai reati contro la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, i principali processi "sensibili", già riportati nel capitolo 3 "Attività sensibili di Vittoria Assicurazioni", sono:

1. gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
2. gestione degli appalti;
3. gestione emergenze e primo soccorso.

12.4 Regole generali e principi di comportamento

Tutte le operazioni "sensibili" devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico nonché alle regole contenute nel presente Modello di organizzazione e gestione.

In quest'ottica e ai fini del rispetto della normativa di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Vittoria Assicurazioni pone in essere le azioni di seguito descritte.

- 1 Formalizzazione dell'organigramma aziendale della sicurezza con evidenza

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

per ciascuna figura delle responsabilità e dei compiti sia organizzativi che operativi.

In particolare, l'organigramma sulla sicurezza prevede le seguenti figure:

- il Delegato del Datore di lavoro, nominato dal Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A con delibera del 26 marzo 2004;
- il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), nominato mediante atto formale del datore di lavoro;
- il Medico Competente, nominato mediante atto formale del datore di lavoro;
- i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), eletti dal Personale dipendente.
- i Medici Competenti per gli Ispettorati, nominati mediante atto formale del datore di lavoro;
- il Medico Coordinatore, nominato mediante atto formale del datore di lavoro;

L'organigramma della sicurezza è portato a conoscenza del Personale a tutti i livelli aziendali.

2. Aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Vittoria Assicurazioni provvede ad una stima periodica dei rischi associati alla sua attività lavorativa principale. Tali rischi vengono riportati nel DVR, ove sono descritte anche le misure di prevenzione adottate o che si intendono adottare.

Il documento, che ha data certa, è sottoscritto dal Delegato del Datore di lavoro, dal RSPP e dal Medico Competente.

Il Medico Competente, in ottemperanza agli obblighi di sorveglianza sanitaria e in base alle risultanze del DVR definisce un "Piano sanitario" e redige una "Relazione sanitaria" tenuta presso gli archivi del Delegato del Datore di lavoro.

3. Adozione di misure preventive atte a ridurre i rischi connessi alla salute e alla sicurezza sul lavoro, nel caso di concessione in appalto a terzi di attività.

Nel caso di attività concesse in appalto, Vittoria Assicurazione:

- si preoccupa di acquisire certificazioni e documentazione richieste dalla legge e tali da far desumere che l'appaltatore sia in regola con la normativa a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- redige il Documento di Valutazione Rischi Interferenziali (DVRI), che contiene la valutazione dei rischi in cui può incorrere il Personale dell'appaltatore prestando la propria opera presso Vittoria Assicurazioni S.p.A, e le misure preventive adottate.
Il DVRI viene portato a conoscenza dell'appaltatore ed allegato al contratto.
 - richiede all'appaltatore la redazione di un documento di valutazione del costo della sicurezza da allegare al contratto.
- 4.** Adozione di misure antinfortunistiche riguardanti il primo soccorso, l'antincendio e le emergenze.
In particolare, Vittoria Assicurazioni:
- ha formalizzato le procedure antinfortunistiche riguardanti il primo soccorso, l'antincendio e le emergenze;
 - ha individuato e designato il personale preposto alla gestione delle emergenze e primo soccorso;
 - effettua periodicamente delle prove di evacuazione antincendio.
- 5.** Formazione ed informazione del Personale sui temi della salute e sicurezza del lavoro.
In ottemperanza agli obblighi di formazione ed informazione previsti dal D.Lgs 81/2008, Vittoria Assicurazioni S.p.A:
- effettua un corso di formazione ed informazione sulla sicurezza per i neo-assunti;
 - mette a disposizione dei lavoratori, nei locali della Compagnia e sulla Extranet aziendale, le istruzioni da seguire al verificarsi di emergenze dovute ad infortunio, incendio o altri fatti anomali.
- 6.** Riunione annuale tra le figure rappresentanti della sicurezza, per esaminare le risultanze dei programmi attuati in materia di sicurezza e valutarne l'eventuale miglioramento.

12.5 Procedure particolari

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al paragrafo 12.3, con riferimento a ciascun processo sensibile, devono essere rispettate le procedure di seguito elencate:

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
 - la gestione della salute e sicurezza sul lavoro è regolata dal “Documento di Valutazione dei Rischi” adottato da Vittoria Assicurazioni e dal “Piano sanitario” definito dal Medico Competente.

2. gestione degli appalti;
 - la gestione degli appalti è regolata dalla procedura operativa “Contratti d’appalto e contratti d’opera”.

3. gestione emergenze e primo soccorso;
 - la gestione delle emergenze e del primo soccorso è regolata dalla procedura operativa “Primo soccorso - Antincendio ed Emergenze in Direzione” e dai documenti “Istruzioni per tutti i lavoratori da seguire al verificarsi delle emergenze dovute ad incendio ed altri fatti anomali” e “Istruzioni per tutti i lavoratori da seguire al verificarsi di emergenze dovute ad infortunio”.

12.6 Controlli dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza può accedere, in qualunque momento, agli archivi delle funzioni / soggetti che intervengono nei processi potenzialmente interessati dai reati relativi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e verificare:

- l’iter seguito;
- la presenza della documentazione a supporto delle singole fasi dei processi;
- il rispetto delle responsabilità definite.

Il Delegato del Datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare all’OdV:

- un’informativa semestrale in cui sono indicati il numero di infortuni verificatisi nel periodo ed il numero di giorni trascorsi dall’ultimo infortunio;
- una relazione annuale relativa alla salute e sicurezza sul lavoro;

Il Delegato del Datore di lavoro ha l’obbligo di segnalare tempestivamente all’OdV situazioni di particolare gravità eventualmente rilevate che possono costituire una violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Reati introdotti da normative diverse nel corso del 2009

13.1 Premessa

Il presente capitolo si riferisce ai reati e ai delitti introdotti da tre diversi interventi legislativi nel corso dell'anno 2009 che hanno aggiunto nuovi reati presupposto al decreto legislativo n. 231/2001.

Obiettivo del presente capitolo è che i Dipendenti, gli organi sociali di Vittoria Assicurazioni, gli Agenti e, in generale, tutti i Collaboratori esterni coinvolti nei processi sensibili siano consapevoli della rilevanza di questi reati ai fini del d. lgs. 231/2001 e adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dallo stesso al fine di prevenire il verificarsi dei reati in esso considerati.

Nello specifico il presente capitolo ha lo scopo di:

- indicare le procedure che tutti i soggetti sopra elencati devono osservare ai fini del rispetto del modello;
- fornire all'OdV gli strumenti esecutivi per esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

13.2 Identificazione dei reati ed esemplificazione

Legge 15 luglio 2009 n. 94

L'art. 29 della legge 15 luglio 2009 n. 94 "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza" ha introdotto l'art. 24-ter (Delitti di criminalità organizzata) al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 che ricollega la responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata.

I delitti inseriti risultano essere i seguenti.

Associazione per delinquere semplice (art. 416 c.p.)

La fattispecie si configura quando si forma un'associazione per delinquere semplice, vale a dire non mafiosa, allo scopo di commettere reati.

Stante l'assoluta atipicità nell'individuazione della condotta incriminata, il delitto è in astratto riferibile anche all'attività di Vittoria Assicurazioni S.p.A..

Tuttavia si ritiene che l'insieme delle regole di Governance e, più in generale, di tutte le componenti del sistema di controllo interno di Vittoria quali, a titolo indicativo, la formalizzazione e l'aggiornamento costante delle procedure e dei processi operativi, la presenza di una molteplicità di funzioni e organismi di controllo di cui Vittoria si è dotata in ottemperanza alla normativa primaria e a quella emanata dalle Autorità di

Reati introdotti da normative diverse nel corso del 2009

Vigilanza cui la Società è soggetta, la formalizzazione e diffusione di principi di conformità dell'agire, attuate mediante la predisposizione di un Codice Etico diffuso anche alla rete agenziale, l'implementazione e il costante aggiornamento di un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 devono ritenersi presidi idonei a contrastare il rischio previsto dalla fattispecie criminosa.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Valgono anche per queste fattispecie le considerazioni di cui sopra, ritenendo peraltro assai improbabile un interesse della società alla commissione di questo illecito.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

Valgono anche per queste fattispecie le considerazioni di cui sopra, ritenendo peraltro assai improbabile un interesse della società alla commissione di questo illecito.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Il delitto risulta oggettivamente lontano da una anche solo teorica possibilità di riferimento a Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Nell'ambito di una valutazione complessiva delle nuove fattispecie criminose introdotte dalla legge 94/2009 si può, pertanto, senz'altro affermare che le stesse non richiedano interventi nel sistema complessivo dei controlli interni di Vittoria Assicurazioni S.p.A. in quanto non introducono rischi oggettivamente riferibili all'attività della Società.

Legge 23 luglio 2009 n. 99

L'art. 15 della legge 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e

Reati introdotti da normative diverse nel corso del 2009

l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", articolo che è titolato "Tutela penale dei diritti di proprietà industriale", ha modificato alcuni articoli del codice penale in materia di marchi, brevetti e proprietà industriale e ha altresì modificato il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 inserendo una responsabilità degli enti anche per questo tipo di reati.

In particolare, con riferimento al D. Lgs 231/2001:

1. è stato modificato l'art. 25 bis introducendo il riferimento ai delitti di cui agli artt. 473 "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni" e 474 " Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" del codice penale.
2. è stato inserito l'art. 25 bis.1 "Delitti contro l'industria e il commercio" che estende la responsabilità degli enti per i reati di cui agli articoli 513 "Turbata libertà dell'industria o del commercio", 513-bis "Illecita concorrenza con minaccia o violenza", 514 "Frodi contro le industrie nazionali", 515 "Frode nell'esercizio del commercio", 516 "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine", 517 "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci", 517-ter "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale" e 517-quater "Contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari" (questi ultimi due delitti aggiunti al codice penale proprio dalla legge 99/2009).
3. è stato introdotto l'art. 25-novies "Delitti in materia di violazione del diritto di autore" che per i delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lett. a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-spties e 171-octies della legge 24 aprile 1941 n. 633 prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Va rilevato come:

- per i delitti richiamati dal nuovo art. 25-bis.1 si può ritenere, puramente in astratto, che possano essere riconducibili all'attività svolta dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A., cioè all'attività assicurativa, esclusivamente i delitti di cui agli articoli 513 e 513 bis del codice penale; è da ritenere, però, che l'insieme delle regole di Governance e, più in generale, di tutte le componenti del sistema di controllo interno

Reati introdotti da normative diverse nel corso del 2009

di Vittoria quali, a titolo indicativo, la formalizzazione e l'aggiornamento costante delle procedure e dei processi operativi, la presenza di una molteplicità di funzioni e organismi di controllo di cui Vittoria si è dotata in ottemperanza alla normativa primaria e a quella emanata dalle Autorità di Vigilanza cui la Società è soggetta, la formalizzazione e diffusione di principi di conformità dell'agire, attuate mediante la predisposizione di un Codice Etico diffuso anche alla rete agenziale, l'implementazione e il costante aggiornamento di un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 devono ritenersi presidi idonei a contrastare il rischio previsto dalla fattispecie criminosa.

- per tutti i delitti introdotti dall'art.25-novies, la riferibilità a Vittoria Assicurazioni S.p.A. appare , poco probabile. In ogni caso, va detto che Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha posto in essere diverse misure che sono da ritenersi idonee a limitare ulteriormente il rischio di incorrere nella commissione di questi delitti. A titolo esemplificativo si possono ricordare: le precise disposizioni al personale dipendente, aventi ad oggetto il divieto di installare sui personal computer in dotazione programmi o software non autorizzati, diffuse nel corso del tempo; le procedure interne (ad esempio la procedura acquisti) che prevedono l'individuazione di funzioni acquisti ed, inoltre, che l'esame dei contratti, anche di quelli relativi a beni protetti dalla normativa sul diritto d'autore o accordi che prevedono l'uso di marchi registrati, siano sottoposti al vaglio di conformità della funzione legale, che è pure funzionalmente competente per la tutela dei marchi registrati da Vittoria.

Legge 3 agosto 2009 n. 116

L'art. 4 della legge 3 agosto 2009 n. 116, che per brevità indichiamo come "Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Merida", ha introdotto un ulteriore articolo 25-novies , intitolato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

Occorre innanzi tutto rilevare come, dopo quest'ultimo intervento legislativo, il D Lgs. 231/2001 contiene ben due articoli 25-novies, di diverso contenuto.

Per quanto riguarda lo specifico delitto va rilevato che la condotta vietata risulta implicitamente vietata dai principi etici di portata generale assunti dal Codice Etico di Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Reati introdotti da normative diverse nel corso del 2009

13.3 Sezione VII: Aree e processi “sensibili” rispetto ai delitti 2009: regole generali e principi di comportamento

Come riportato nel Codice Etico, Vittoria Assicurazioni si impegna ad assicurare e a promuovere il rispetto delle leggi nazionali e comunitarie vigenti. In particolare tutti i soggetti che operano a vario titolo per Vittoria Assicurazioni (Dipendenti, Agenti, Consulenti e Collaboratori esterni, ecc.) sono tenuti al rispetto della legge.

Vittoria Assicurazioni, inoltre, diffonde la conoscenza delle normative di settore e di quelle comunque applicabili alla Società, in quanto impresa di assicurazione quotata al mercato azionario, a tutto il Personale dipendente e alla propria Rete Agenziale, attraverso lo strumento della extranet, nella quale sono previste apposite sezioni per la divulgazione delle circolari aziendali e associative, con la predisposizione di corsi di autoformazione continua.

In particolare, per quanto riguarda i delitti richiamati dalla Legge 15 luglio 2009 n.94 e dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 non viene ravvisata alcuna necessità di operare sulle procedure e sui processi operativi di Vittoria Assicurazioni S.p.A., non essendo i reati introdotti in alcun modo riferibili all’attività della Società e, dunque, non introducendo gli stessi rischi nuovi e non prima già identificati.

Rispetto, invece, ai reati introdotti dalla Legge 3 agosto 2009 n.116 il principale processo sensibile già riportato nel capitolo 3 “Attività sensibili di Vittoria Assicurazioni” è:

- Gestione dei procedimenti giudiziari.

La gestione dei procedimenti giudiziari è parzialmente regolato dalla procedura operativa “Procedimento giudiziale: gestione delle testimonianze”.

Delitti informatici

14.1 Premessa

Il presente capitolo si riferisce ai delitti informatici, cioè commessi con l'ausilio di strumenti informatici, richiamati dall'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001, come introdotto dall'art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48.

Obiettivo del presente capitolo è che i Dipendenti, gli organi sociali di Vittoria Assicurazioni, gli Agenti e, in generale, tutti i Collaboratori esterni coinvolti nei processi sensibili siano consapevoli della rilevanza di questi reati ai fini del D.Lgs. 231/2001 e adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dallo stesso al fine di prevenire il verificarsi dei reati in esso considerati.

Nello specifico il presente capitolo ha lo scopo di:

- indicare le procedure che tutti i soggetti sopra elencati devono osservare ai fini del rispetto del modello;
- Ifornire all'OdV gli strumenti esecutivi per esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

14.2 Identificazione dei reati ed esemplificazione

Le fattispecie dei delitti "informatici", richiamati dalla Legge 18 marzo 2008 n. 48 sono i seguenti:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

La fattispecie si configura quando qualcuno accede ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

La pena base prevede la reclusione fino a tre anni che diventano da uno a cinque anni se:

- il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerente la propria funzione;
- se è commessa violenza sulle cose,
- se in seguito all'accesso deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico.

Qualora il fatto riguardi sistemi di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o comunque di interesse pubblico la pena è ulteriormente aggravata fino ad un massimo di otto anni.

Questo delitto è astrattamente ipotizzabile anche per Vittoria Assicurazioni S.p.A., dal momento che l'utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione della

Delitti informatici

Società può, teoricamente, consentire ai dipendenti l'accesso a sistemi informatici o telematici esterni; ciò nondimeno, anche in considerazione delle misure di sicurezza approntate da Vittoria Assicurazioni S.p.A. e delle regole emanate al personale dipendente per l'uso degli strumenti informatici, la commissione di questo delitto appare assai improbabile.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.) e Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Il primo delitto consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico.

La pena prevista è la reclusione da un minimo di sei mesi a quattro anni che, in caso di aggravanti, può arrivare dal minimo di un anno al massimo di cinque anni.

Il secondo si concretizza nell'installazione di apparecchiature atte a compiere le operazioni suddette.

La pena è da uno a quattro anni che possono arrivare ad un massimo di cinque.

Valgono anche per queste fattispecie le considerazioni di cui sopra, ritenendo peraltro assai improbabile un interesse dell'ente alla commissione di questi illeciti.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni, aggravata da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

La pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni, aggravata da tre a otto anni.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni, aggravata da uno a cinque anni.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

La pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni, aggravata da tre a otto anni.

Si tratta sostanzialmente di due delitti, da un lato il danneggiamento di informazioni, dati e programmi e, dall'altro, il danneggiamento di sistemi informatici o telematici,

Delitti informatici

con le relative aggravanti, che costituiscono però un apposita fattispecie di reato, qualora i dati e le informazioni o i sistemi siano pubblici o di pubblica utilità.

Anche per queste fattispecie si ritiene assai improbabile, per le motivazioni sopra dette, la concreta possibilità di un'ipotesi di commissione in capo a Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Per tutte le fattispecie di delitti sopra richiamati si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Il delitto consiste nel procurarsi, riprodurre, diffondere, consegnare o comunicare abusivamente, parole chiave, codici o altri mezzi idonei all'accesso di sistemi informatici o telematici, protetti da misure di sicurezza, al fine di procurare un profitto a sé o ad altri.

La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

La fattispecie consiste nel procurarsi, riprodurre o diffondere programmi atti allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico: è prevista la reclusione sino a due anni e una multa pecuniaria.

Anche per queste fattispecie si ritiene assai improbabile, per le motivazioni sopra dette, la concreta possibilità di un'ipotesi di commissione in capo a Vittoria Assicurazioni S.p.A..

Per queste due fattispecie di delitti si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Questo articolo è una sorta di norma di chiusura del capo terzo del libro secondo del codice penale che disciplina le ipotesi di falsità in atti.

La norma stabilisce che, qualora tutti i casi di falsità previsti dagli articoli del capo terzo del libro secondo del codice penale riguardino un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni e dunque le pene previste dal suddetto capo terzo per gli atti pubblici o privati.

Per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati ad elaborarli.

Delitti informatici

A titolo di completezza è opportuno specificare che la falsità di un atto può essere:

- materiale, che consiste nel formare in tutto o in parte un atto falso o alterare un atto vero;
- ideologica, che consiste nell'attestare falsamente in un atto che un fatto è stato compiuto o è avvenuto in presenza di chi lo attesta o, ancora, attestare dichiarazioni mai rese da alcuno o alterare dichiarazioni ricevute da chi redige l'atto stesso.

Inoltre le altre ipotesi di illecito previste, oltre alle falsità sopra ricordate, si possono sintetizzare nel:

- utilizzare un foglio firmato in bianco;
- usare un atto falso,
- sopprimere, distruggere e occultare atti veri.

La falsità di atti è senz'altro un'ipotesi riferibile anche all'attività di impresa della Vittoria Assicurazioni S.p.A. e questa considerazione può ritenersi valida anche per i documenti informatici.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

E' un reato tipico, che può essere compiuto solo dal certificatore di firma elettronica, quindi non è ipotizzabile in capo a Vittoria Assicurazioni S.p.A. che, semmai, è un utente di questo servizio.

L'art. 24 bis, per queste ipotesi, prevede per l'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Per tutti i delitti introdotti dall'art. 24 bis è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del D.Lgs. 231/2001, a seconda dei diversi casi: va qui ricordato che ai sensi dell'art. 266 del D.Lgs. 209/2005, Codice delle assicurazioni private, non possono essere applicate in via cautelare alle imprese di assicurazione le sanzioni interdittive consistenti nell'interdizione dell'esercizio dell'attività e quella della sospensione o revoca delle autorizzazioni.

Per quanto riguarda i delitti così detti "informatici" contenuti nel presente paragrafo va precisato che Vittoria Assicurazioni S.p.A., nel corso degli anni, anche per ottemperare alle indicazioni di Autorità come, ad esempio, i provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di rapporti di lavoro, uso di strumenti di sorveglianza, utilizzo di posta elettronica ed internet, ha emanato una serie di disposizioni aziendali, portate a conoscenza di tutto il personale ed inserite anche nelle procedure operative, nonché nel Documento Programmatico sulla



Delitti informatici

Sicurezza, redatto ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e annualmente aggiornato, che si ritengono adeguate ad una estrema limitazione del rischio che possano essere commessi, non solo nell'interesse della Società, i suddetti reati.

A ciò va aggiunto che l'insieme delle regole di Governance e, più in generale, di tutte le componenti del sistema di controllo interno di Vittoria quali, a titolo indicativo, la formalizzazione e l'aggiornamento costante delle procedure e dei processi operativi, la presenza di una molteplicità di funzioni e organismi di controllo di cui Vittoria si è dotata in ottemperanza alla normativa primaria e a quella emanata dalle Autorità di Vigilanza cui la Società è soggetta, la formalizzazione e diffusione di principi di conformità dell'agire, attuate mediante la predisposizione di un Codice Etico diffuso anche alla rete agenziale, l'implementazione e il costante aggiornamento di un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 devono ritenersi ulteriori presidi idonei a contrastare il rischio previsto dalla fattispecie criminosa.



Reati ambientali

15.1 Premessa

Il presente capitolo illustra le modifiche introdotte dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121. Il decreto, oltre ad ampliare le fattispecie di reato, risolve il problema generato dalla presenza di due diversi art. 25 novies, rinominando l'art. "25 novies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" in "25 decies". I reati ambientali, saranno pertanto rubricati all'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01.

Il provvedimento prevede altresì nuove sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di reati a carico delle persone giuridiche e società in materia di ambiente e nuove responsabilità nel T.U. Ambiente, in materia soprattutto di trattamento di rifiuti.

Obiettivo del presente capitolo è che i Dipendenti, gli organi sociali di Vittoria Assicurazioni, gli Agenti e, in generale, tutti i Collaboratori esterni coinvolti nei processi sensibili siano consapevoli della rilevanza di questi reati ai fini del D.Lgs. 231/2001 e adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dallo stesso al fine di prevenire il verificarsi dei reati in esso considerati.

Nello specifico il presente capitolo ha lo scopo di:

- indicare le procedure che tutti i soggetti sopra elencati devono osservare ai fini del rispetto del modello;
- fornire all'OdV gli strumenti esecutivi per esercitare le funzioni di controllo e di verifica.

15.2 Identificazione dei reati ed esemplificazione

D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121

Il D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" introduce due nuove fattispecie di reato.

In particolare, con riferimento al D. Lgs. 231/2001, il D.Lgs. n.121/2011:

1. ha rinominato l'art. "25 novies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" in "25 decies";
2. ha inserito l'art. 25 undecies che estende la responsabilità degli enti per i reati

Reati ambientali

di cui agli articoli (art. 727-bis c.p.) “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” e Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.):

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

La fattispecie consiste nell'uccisione, nella cattura, nella detenzione, nella distruzione, nel prelievo o nel possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

La pena prevista è sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

La fattispecie consiste nella distruzione o nel deterioramento dello stato di conservazione di un habitat all'interno di un sito protetto. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale, per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. La pena prevista è la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

3. ha introdotto in relazione alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia di ambiente”, le seguenti sanzioni:

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137)

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.



Reati ambientali

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni .

La pena prevista per la violazione del comma 2 è la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137, comma 3)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni (comma 3).

La pena prevista per la violazione del comma 2 è la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art. 137, comma 5)

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

La pena prevista è la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

La pena prevista è la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.



Reati ambientali

Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137, comma 11)

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

La pena prevista è la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137, comma 13)

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di versamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

La pena prevista è la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1)

Lettera a - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; La pena prevista per l'ente è la sanzione pecuniaria da cento a duecentocinquanta quote.

Lettera b - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

La pena prevista per l'ente è la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.



Reati ambientali

Discarica non autorizzata (art. 256, comma 3 - primo periodo)

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

La pena prevista per l'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Discarica non autorizzata (art. 256, comma 3 - secondo periodo)

Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

La pena prevista per l'ente la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5)

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

La pena prevista per l'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Bonifica dei siti (art. 257, comma 1)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il

Reati ambientali

trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

La pena prevista la sanzione pecuniaria da cento a duecentocinquanta quote.

Bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257, comma 2)

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

La pena prevista è la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4)


Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

La pena prevista è la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1)

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

La pena prevista è la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.



Reati ambientali

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Pena prevista la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

La pena prevista è la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260–bis, comma 6)

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti


La pena prevista è la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260–bis, comma 7)

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri - Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

La pena prevista è la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Comma 8 (Primo periodo) - Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale.



Reati ambientali

La pena prevista è la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Comma 8 (Secondo periodo) - La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

La pena prevista è la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279, comma 5)

Chi nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione" è assoggettato alla sanzione pecuniaria fino duecentocinquanta quote.

4. ha introdotto all'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Sistema informatico del controllo della tracciabilità dei rifiuti", altresì i seguenti:

9-bis

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie".



Reati ambientali

5. ha introdotto la disciplina dei reati relativi all' applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 3-bis, comma 1, Legge n. 150 del 1992).

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

La pena prevista è la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, comma 6 della Legge n. 549 del 1993)

Introduce in relazione alla commissione dei reati del codice penale richiamati "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente", la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

6. ha introdotto in relazione alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs n. 202 del 2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni", nuove sanzioni pecuniarie:

Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, comma 1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

La pena prevista è la sanzione pecuniaria da cento a duecentocinquanta quote.

Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, comma 2)

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.



Reati ambientali

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

La pena prevista è la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecento quote.

Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, comma 1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.


Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).

Per quanto riguarda i reati ambientali fin qui richiamati non viene ravvisata la necessità di operare sulle procedure e sui processi operativi di Vittoria Assicurazioni S.p.A., non essendo i reati introdotti in alcun modo riferibili all'attività della Società e, dunque, non introducendo gli stessi rischi nuovi e non prima già identificati.

Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6)

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

La pena prevista per l'ente è la sanzione pecuniaria da cento a duecentocinquanta quote.



Reati ambientali

Esempio:

Il reato potrebbe configurarsi in capo a Vittoria Assicurazioni S.p.A in occasione dell'attività di profilassi antiinfluenzale promossa dal datore di lavoro in ambito aziendale.

15.3 Sezione VIII: Aree e processi “sensibili” rispetto ai reati ambientali: regole generali e principi di comportamento


Vittoria Assicurazioni S.p.A è una azienda che presta molta attenzione alle problematiche in tema di tutela ambientale.

In tal senso si è dotata di una procedura di gestione dei rifiuti aziendali e, in ottemperanza con quanto previsto dal Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni) e dal Testo Unico Sistri (Decreto Ministeriale 18 febbraio 2011 n. 52), promuove l'adozione di comportamenti volti a favorire la raccolta differenziata e le operazioni di riutilizzo, recupero e smaltimento dei rifiuti al fine di contribuire al rispetto dell'ambiente e alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, in materia di gestione rifiuti, Vittoria Assicurazioni:

- ha aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR);
- ha individuato e nominato il Responsabile Sistri di sede ed i Responsabili Sistri locali (per gli Ispettorati);
- ha dato indicazioni a tutti i dipendenti per effettuare il rilascio e il raggruppamento dei rifiuti aziendali;
- ha identificato le Funzioni Aziendali che hanno la responsabilità del monitoraggio dei depositi temporanei di rifiuti;
- ha affidato la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti aziendali a società di raccolta, trasporto e recupero in possesso delle dovute autorizzazioni;
- ha contrattualizzato i rapporti con le società di raccolta e trasporto (prestazioni e compenso).

Con riferimento al deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi di cui al combinato disposto degli artt. 256, comma 6 e 227 del DLgs. 152/2006,



Reati ambientali

Vittoria Assicurazioni S.p.A si attiene alle disposizioni vigenti in materia (Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n.254).

Rispetto ai reati ambientali, il principale processo sensibile già riportato nel capitolo 3 “Attività sensibili di Vittoria Assicurazioni” è:

- Gestione dei rifiuti aziendali.

Il processo di gestione dei rifiuti aziendali è regolato principalmente dalla procedura “Gestione dei rifiuti aziendali” e, in via sussidiaria, dalla procedura “Cessione delle dotazioni informatiche”.



Vittoria

Assicurazioni

